REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## 1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12 DEL 20 MARZO 2013 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 12 DEL 20 MARZO 2013

SO 12

Anno L S.O. n. 12

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

# **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

# Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_SO12_1_ADC_LAV FOR_16641_1_TESTO

## Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 26 febbraio 2013, n. 882/LAVFOR/COM/2013

L 266/1997 art. 16 comma 1 - Bando invito emanato in attuazione del V Programma attuativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adottato con DGR n. 2354 del 13.11.2008 e approvato con DM n. 3/2009/266 del 3.03.2009. Modifica al bando invito approvato con decreto del 5 agosto 2009, n. 1947/PROD/COMM266/97/5.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**VISTO** l'articolo 16, comma 1 della legge del 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), con il quale è stato istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo, attuati dalle Regioni e dalle Province autonome ed è stata affidata al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) la definizione dei progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale;

**VISTA** la deliberazione CIPE del 23 novembre 2007, n. 125, adottata in sostituzione della precedente deliberazione del 5 agosto 1998, n. 100, con cui il CIPE ha dettato, in aderenza al principio di semplificazione, nuove direttive riguardo ai criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale, assegnando altresì carattere strategico ai progetti aventi a oggetto "la qualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone di degrado e ai centri commerciali naturali come pure il sostegno e la qualificazione delle aree mercatali", nonché il "miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni, commerciali e turistici, finalizzata a un incremento di concorrenza a vantaggio dei consumatori e al conseguimento di economie di scala per le imprese";

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 17 aprile 2008, n. 1203, a mezzo del quale sono state assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2007-2009 risorse pari a € 2.217.100,00;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale del 13 novembre 2008, n. 2354 di adozione del V Programma attuativo degli interventi ex articolo 16, comma 1, legge 266/1997, concernente la realizzazione di azioni mirate alla valorizzazione del commercio e del turismo e al miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni, Programma trasmesso per la relativa approvazione sia al MISE sia al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (prot. 27892 PROD/COMM del 17/11/2008);

**VISTO** il decreto del MISE del 3 marzo 2009, n. 3/2009/266, trasmesso con nota del 21/07/2009 prot. MISE 0084892, di approvazione del citato V Programma e contestuale concessione e liquidazione pro quota delle risorse concernenti l'annualità 2007;

**DATO ATTO** che, in applicazione del predetto V Programma attuativo, con decreto dell' allora competente Direzione centrale delle Attività produttive del 5 agosto 2009, n. 1947 (Prenotazione fondi n. 291),

si è provveduto all'approvazione del bando invito e del modello di domanda esecutivi del menzionato "V Programma" entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009, nonché sul sito internet ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** il decreto del 28 giugno 2010, n. 1114/PROD/COMM/266/97/5 (Prenotazione fondi n. 176), della Direzione centrale delle Attività produttive, con il quale, tra l'altro, sono stati disposti:

- l'approvazione delle iniziative individuate nell'allegato A) denominato "Progetti presentati" secondo l'ordine della graduatoria specificata nell'allegato B) denominato "Progetti ammessi e valutati", tutte ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 266/1997 e del bando invito;
- il finanziamento, fino all'esaurimento dei fondi disponibili, delle iniziative ammissibili elencate nell'allegato C denominato "Progetti finanziati";

**CONSIDERATO** che il Servizio commercio della Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità ha emesso i decreti 4529, 4530, 4532, 4533, 4535, 4537, 4538, 4539, 4540, 4543, 4544, 4550 tutti del 29 agosto 2012, che sono stati oggetto di osservazioni;

**PRESO ATTO** delle osservazioni con le quali si è rilevata la formale difformità dei contenuti dei provvedimenti emessi dal Servizio commercio della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, ora competente in materia, rispetto ad alcune prescrizioni del bando invito originario;

**PRESO ATTO** della documentata nota prot 0050031/P/COM-2-5 del Servizio commercio di data 25 ottobre 2012 di risposta alle osservazioni di cui sopra;

**PRESO ATTO** della replica delle osservazioni di data 26 novembre 2012, ricevuta il 30 novembre 2012, nella quale sono richiamate le osservazioni originariamente espresse;

**CONSIDERATO** che, al fine di addivenire a una concreta soluzione delle problematiche sopra illustrate e di permettere il finanziamento a favore dei Comuni beneficiari di iniziative per la gran parte già avviate e realizzate e ciò per evitare concreti danni economici agli enti beneficiari, si ritiene necessario provvedere alla modifica del bando invito approvato con decreto del 5 agosto 2009, n. 1947/PROD/COMM, e in particolare, della lettera a. del comma 2 dell'articolo 14 ( modalità di erogazione dei finanziamenti) e del comma 4 dell'articolo 15 (variazioni e proroghe al progetto) nel senso di prevedere la possibilità di procedere all'erogazione dell'anticipazione del 70% in più soluzioni, nonché la possibilità di concedere più proroghe per la conclusione dei progetti finanziati;

**RITENUTO** pertanto di procedere legittimamente e al fine di concludere l'erogazione degli interventi finanziari statali e regionali a favore dei Comuni beneficiari, alle modificazioni del bando invito di cui alle premesse nel senso ora illustrato,

**DECRETA**

il bando invito del "V Programma attuativo degli interventi ex articolo 16, comma 1, della legge 266/1997, concernente la realizzazione di azioni mirate alla valorizzazione del commercio e del turismo e al miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni, approvato con decreto del 5 agosto 2009, n. 1947 (Prenotazione fondi n. 291), della Direzione centrale Attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009, nonché sul sito internet ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia viene così modificato:

**1.** La lettera a. del comma 2 dell'articolo 14 ( modalità di erogazione dei finanziamenti) è sostituita dalla seguente:

"a. fino all'importo massimo del 70% del contributo in una o più soluzioni dalla comunicazione di avvenuto avvio del progetto da parte del Comune responsabile del progetto stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del bando invito;"

**2.** Il comma 4 articolo 15 (variazioni e proroghe al progetto) del bando invito approvato con decreto del 5 agosto 2009, n. 1947/PROD/COMM è sostituito dal seguente:

"4. In presenza di cause di forza maggiore e di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del progetto, su domanda del beneficiario possono essere concesse una o più proroghe per la conclusione del progetto con provvedimento motivato dell'Amministrazione regionale e comunque nell' osservanza dei termini di rendicontazione del V programma attuativo in capo all'Amministrazione regionale";

**3.** È comunque affidato l'incarico al Servizio commercio della Direzione lavoro, formazione, commercio e pari opportunità di provvedere all'adozione di tutte le misure necessarie e urgenti, dirette a concludere le procedure di finanziamento di cui al bando ora modificato;

**4.** È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione del presente atto.

Trieste, 26 febbraio 2013

CORTELLINO

13_SO12_1_DDS_LAV FOR 1406_1_TESTO

# Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 15 marzo 2013, n. 1406/LAVFOR/2013

Adozione delle direttive tecniche che recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 (Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni).

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**VISTA** la Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 "Ordinamento regionale in materia di formazione professionale";
**VISTO** il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
**VISTO** l'Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 (Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni);
**TENUTO CONTO** che il punto 1 dell'Allegato A, Sezione B dell'Accordo individua i soggetti formatori e il sistema di accreditamento degli stessi attribuendo le relative funzioni alle Regioni e Province Autonome limitatamente ai soggetti di cui al medesimo punto 1, lettera f), per le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici o utilizzatrici delle attrezzature di cui al medesimo Accordo e rispettivamente lettere g) e h) per gli enti di formazione professionale già accreditati ai sensi del regolamento regionale generale in tema di accreditamento;
**RAVVISATA** la necessità di dare attuazione al citato Accordo Stato-Regioni recependone il contenuto per favorire la formazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro ivi prevista;
**RITENUTO** di recepire nelle Direttive tecniche allegate come parte integrante al presente decreto i requisiti di accreditamento di cui al citato Accordo e di ivi declinare le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento che del suo mantenimento;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
**RITENUTO** di approvare le suddette Direttive tecniche e i relativi allegati;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 14 marzo 2013;

**DECRETA**

**1.** Sono adottate, per le motivazioni esposte in premessa, le "Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall'accordo Stato-Regioni n. 53/csr del 22 febbraio 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2012.", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
**2.** Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 15 marzo 2013

CORTELLINO

13_SO12_1_DDS_LAV FOR 1406_2_ALL1

# Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2012

INDICE



## **Art. 1** oggetto e finalità

**1.** Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 1406 del 14 marzo 2013, danno attuazione e recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 (Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni), e dettano i criteri di accreditamento dei soggetti formatori che nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia - di seguito denominata Regione - gestiscono ed erogano i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori di cui all'articolo 21, comma 1 e all'articolo 73, comma 5 del DLgs. n. 81/2008.

**2.** Le attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.

## **Art. 2** definizioni

**1.** Ai fini del presente Regolamento:

a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;

b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;

c) per Servizio della formazione professione si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;

d) per Accordo si intende l'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, pubblicato sul supplemento Ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo 2012;

e) per regolamento generale di accreditamento si intende il regolamento nel tempo vigente in tema di accreditamento degli enti di formazione professionale che realizzano attività formativa finanziata con contributi pubblici gestiti dalla Regione;

f) per timestamping del protocollo informatico si intende il riferimento temporale di ricezione del documento pervenuto all'Amministrazione regionale, rilevabile dalle segnature del protocollo informatico della Direzione competente.

## **Art. 3** destinatari dell'accreditamento

**1.** Allo scopo di gestire ed erogare i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori di cui all'articolo 21, comma 1 e all'articolo 73, comma 5 del DLgs. n. 81/2008, sono tenuti all'accreditamento

disciplinato dalle presenti Direttive tecniche i seguenti soggetti:
a) le aziende produttrici, distributrici noleggiatrici delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;
b) limitatamente al proprio personale, le aziende utilizzatrici delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;
c) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;
d) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## Art. 4 durata dell'accreditamento

**1.** Fermo restando l'obbligo per l'ente di mantenere i requisiti prescritti dall'articolo 5, l'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche ha una durata triennale che decorre dalla data del provvedimento che concede l'accreditamento. Per i soggetti formatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), l'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche ha una durata coincidente con l'accreditamento che i medesimi enti hanno ottenuto nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento, qualora esso abbia durata inferiore ai tre anni, o scada o venga meno a qualsiasi titolo prima dello scadere del triennio relativo all'accreditamento ottenuto ai sensi delle presenti Direttive tecniche.

## Art. 5 requisiti di accreditamento

**1.** Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi;
b) rispetto degli obblighi fiscali;
c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove l'azienda sia soggetta alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
d) affidabilità morale del legale rappresentante, dei componenti dell'Organo esecutivo, del direttore dell'azienda e dei soggetti dotati di idonei poteri di firma che devono assicurare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate nell'articolo 38 del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163;
e) assicurare il rispetto del CCNL applicato al personale dipendente ;
f) disporre di idonee e adeguate risorse logistiche nel territorio della Regione e di strutture, arredi e attrezzature adeguate in rapporto all'attività formativa svolta e conformi alle normative nel tempo vigenti in materia di sicurezza, igiene e accessibilità dei luoghi di lavoro, come specificati nell'allegato 2, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;
g) disporre delle aule, delle aree, delle attrezzature, dei carichi, degli ostacoli fissi e in movimento, degli apprestamenti, degli accessori e dei dispositivi di sicurezza specificati nell'allegato 2, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con la tipologia di attrezzature, tra quelle elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;
h) ove pertinente con l'accreditamento richiesto dall'azienda, disporre di laboratori informatici adeguati per l'insegnamento e-learning, rispondenti alle caratteristiche complessivamente previste per tali ambienti dal regolamento generale di accreditamento;
i) disporre per gli eventuali insegnamenti via e-learning di cui all'allegato II dell'allegato A dell'Accordo e per l'insegnamento nel modulo giuridico-normativo e nel modulo tecnico degli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X indicati nell'Allegato A dell'Accordo di docenti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
l) disporre per l'insegnamento nei moduli pratici degli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X indicati nell'Allegato A dell'Accordo di docenti con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche. L'esperienza dei docenti dei citati moduli tecnici e pratici deve essere coerente con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;
m) per i soli soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in via aggiuntiva o in alternativa rispetto a quanto previsto alle lettere i) e l) , eventuale disponibilità di docenti individuati tra il proprio personale interno, in possesso dei requisiti prescritti alle medesime lettere i) e l);
n) disporre presso la sede legale dell'azienda, se situata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ovvero presso la sede oggetto di accreditamento, di un archivio aggiornato dei curriculum vitae (CV) dei docenti di cui alle lettere i), l) e - ove pertinente - m). L'archivio si ritiene aggiornato, ove nello stesso siano presenti i CV dei docenti predisposti su format europeo, datati e sottoscritti in originale dalla risorsa interessata e corredati di una fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità del docente di

riferimento. I CV devono essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della realizzazione del corso in cui il docente è impiegato. Dal CV di ciascuna risorsa deve emergere chiaramente l'esperienza specifica richiesta ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
o) disporre di una casella di posta elettronica certificata.
**2.** Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) devono dimostrare di disporre di un'esperienza documentata almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con la domanda dagli stessi presentata. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei cinque anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9. Tale esperienza documentata deve consistere in almeno 720 ore di attività formativa realizzata nel corso dei trentasei mesi di esperienza complessiva richiesta, con l'erogazione di almeno 120 ore per ciascun semestre del triennio considerato. Le ore relative ai corsi individuali o erogati in modalità e-learning sono computate al 5% (cinque per cento). Si considerano realizzate le attività formative che alla data della presentazione della domanda di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9 risultino concluse con lo svolgimento delle verifiche finali previste dall'Accordo.
**3.** Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) devono dimostrare di disporre di un'esperienza documentata di almeno sei anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, all'articolo 8 o all'articolo 9, nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9. Tale esperienza documentata deve consistere in almeno 1.440 ore di attività formativa realizzata nel corso dei settantadue mesi di esperienza complessiva richiesta, con l'erogazione di almeno 120 ore per ciascun semestre dei cinque anni considerati. Le ore relative ai corsi individuali o erogati in modalità e-learning sono computate al 5% (cinque per cento). Si considerano realizzate le attività formative che alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9 risultino concluse con lo svolgimento delle prove finali previste dall'Accordo.
**4.** Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), devono, inoltre, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) disporre delle aule, delle aree, delle attrezzature, dei carichi, degli ostacoli fissi e in movimento, degli apprestamenti, degli accessori e dei dispositivi di sicurezza specificati nell'allegato 2, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con la tipologia di attrezzature, tra quelle elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;
c) ove pertinente con l'accreditamento richiesto dall'ente, disporre di laboratori informatici adeguati per l'insegnamento e-learning, accreditati a sua titolarità ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
d) disporre per gli eventuali insegnamenti via e-learning di cui all'allegato II dell'Allegato A dell'Accordo e per l'insegnamento nel modulo giuridico-normativo e nel modulo tecnico degli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X indicati nell'Allegato A dell'Accordo di docenti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
e) disporre per l'insegnamento nei moduli pratici degli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X indicati nell'Allegato A dell'Accordo di docenti con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche. L'esperienza dei docenti dei citati moduli tecnici e pratici deve essere coerente con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;
f) disporre presso la sede legale dell'ente, se presente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ovvero presso la sede oggetto di accreditamento, di un archivio aggiornato dei curriculum vitae (CV) dei docenti di cui alle lettere d) ed e). L'archivio si ritiene aggiornato, ove nello stesso siano presenti i CV dei docenti predisposti su format europeo, datati e sottoscritti in originale dalla risorsa interessata e corredati di una fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità del docente di riferimento. I CV devono essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della realizzazione del corso in cui il docente è impiegato. Dal CV di ciascuna risorsa deve emergere chiaramente l'esperienza specifica richiesta ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
g) disporre di una casella di posta elettronica certificata.

## **Art. 6** dimostrazione e accertamento dei requisiti di accreditamento

**1.** Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) è accertato dal Servizio competente mediante le verifiche previste dalla Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministra-

zione e della semplificazione del 22 dicembre 2011.
**2.** Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, da ciascuno dei componenti l'Organo esecutivo, dal direttore dell'azienda e da ciascuna persona dotata di idonei poteri di firma in ordine ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 1, attestante che il dichiarante non si trova in alcuna delle cause di esclusione indicate nell'articolo 38 del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163.
**3.** Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta l'applicazione al proprio personale dipendente del CCNL di riferimento.
**4.** I requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e g) e - ove pertinente - lettera h) - sono dimostrati mediante la presentazione di un'apposita asseverazione resa da un esperto che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall'azienda interessata e ispezione in sede, la rispondenza dei requisiti posseduti dall'azienda medesima alle previsioni delle presenti Direttive tecniche. L'asseverazione va presentata utilizzando esclusivamente l'apposito Modello di cui all'allegato 3, parte integrante delle presenti Direttive tecniche e deve essere corredata di una planimetria delle aree oggetto di accreditamento (files in formato .pdf). La planimetria dei locali certificata con timbro e firma di un tecnico abilitato deve indicare per ogni locale (aula generica/aula informatica, laboratorio esterno o interno, ufficio):
a) l'identificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;
b) il tipo di utilizzo (aula, aula informatica, laboratorio, ufficio, mensa…)
c) la superficie;
d) l'altezza;
e) la capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri definiti dalle presenti Direttive tecniche).
La planimetria deve, altresì indicare le vie di esodo, i punti di raccolta, la segnaletica per la sicurezza, l'ubicazione, il tipo e il numero delle attrezzature e degli impianti di estinzione, i numeri telefonici utili e la reperibilità dei responsabili.
**5.** L'asseverazione di cui al comma 4 contiene anche le seguenti dichiarazioni rese dell'esperto ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000:
a) di non essere dipendente dell'azienda interessata, di non avere in essere col soggetto formatore rapporti di collaborazione - escluso quello correlato all'asseverazione stessa - e di non avere rapporti di coniugio o parentela né di affinità con il suo legale rappresentate, con i componenti del suo Organo esecutivo, con i soggetti dotati di idonei poteri di firma, con il suo direttore o con il responsabile amministrativo dell'azienda;
b) di essere in possesso di laurea in architettura o in ingegneria, abilitazione all'esercizio libero professionale e iscrizione al competente albo provinciale;
c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e accessibilità.
**6.** La presentazione dell'asseverazione di cui al comma 4 esclude la necessità per la Regione di procedere alla verifica in loco delle strutture oggetto di accreditamento cui l'asseverazione si riferisce. È in ogni caso salva la facoltà del Servizio competente di effettuare in qualunque momento ispezioni in loco per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
**7.** Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i), l) e n) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda interessata attestante il fatto che l'azienda medesima, ai fini dell'accreditamento e del suo mantenimento:
a) relativamente agli insegnamenti via e-learning di cui all'allegato II dell'Allegato A dell'Accordo e relativamente al moduli giuridico-normativi e ai moduli tecnici previsti negli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X dell'Allegato A dell'Accordo si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro maturata in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti l'avvio dei corsi previsti dall'Accordo ;
b) per gli insegnamenti dei moduli pratici previsti nei medesimi allegati dell'Accordo citati alla lettera a) si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza professionale pratica, documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti l'avvio dei corsi previsti dall'Accordo.
c) si impegna a mantenere nella sede, che sarà appositamente indicata secondo le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche, un archivio aggiornato dei CV dei docenti impiegati, in possesso dei prescritti requisiti.

**8.** Per i soli soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in via aggiuntiva o in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 7, il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda interessata attestante il fatto che l'azienda medesima, ai fini dell'accreditamento e del suo mantenimento si impegna ad avvalersi esclusivamente dei docenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 e di docenti individuati tra il proprio personale interno, in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 5, comma 1, lettere i) e l), in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali l'azienda chiede di essere accreditata.
**9.** Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 2 e, rispettivamente, articolo 5, comma 3, è accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti, ovvero, nel caso l'ente abbia maturato la prevista esperienza erogando attività formativa privata non registrata nel database regionale dedicato alla formazione professionale, anche mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal suo legale rappresentante attestante l'esperienza medesima, così come prescritta dalle presenti Direttive tecniche.
**10.** Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), è accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti.
**11.** Il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e - ove pertinente - lettera c) è dimostrato mediante la presentazione di un'apposita asseverazione resa da un esperto che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall'ente interessato e ispezione in sede, la rispondenza alle previsioni delle presenti Direttive tecniche dei requisiti posseduti dall'ente medesimo. L'asseverazione va presentata utilizzando esclusivamente l'apposito Modello di cui all'allegato 3, parte integrante delle presenti Direttive tecniche e deve essere corredata di una planimetria delle aree oggetto di accreditamento (files in formato .pdf). La planimetria dei locali certificata con timbro e firma di un tecnico abilitato deve indicare per ogni locale (aula generica/aula informatica, laboratorio esterno o interno, ufficio):
a) l'identificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;
b) il tipo di utilizzo (aula, aula informatica, laboratorio, ufficio, mensa…)
c) la superficie;
d) l'altezza;
e) la capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri definiti dalle presenti Direttive tecniche).
La planimetria deve, altresì indicare le vie di esodo, i punti di raccolta, la segnaletica per la sicurezza, l'ubicazione, il tipo e il numero delle attrezzature e degli impianti di estinzione, i numeri telefonici utili e la reperibilità dei responsabili.
**12.** L'asseverazione di cui al comma 11 contiene anche le seguenti dichiarazioni rese dell'esperto ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000:
a) di non essere dipendente dell'azienda interessata, di non avere in essere col soggetto formatore rapporti di collaborazione - escluso quello correlato all'asseverazione stessa - e di non avere rapporti di coniugio o parentela né di affinità con il suo legale rappresentate, con i componenti del suo Organo esecutivo, con i soggetti dotati di idonei poteri di firma, con il suo direttore o con il responsabile amministrativo dell'azienda;
b) di essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio libero professionale e iscrizione al competente albo provinciale;
c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e accessibilità.
**13.** La presentazione dell'asseverazione di cui al comma 11 esclude la necessità per la Regione di procedere alla verifica in loco delle strutture oggetto di accreditamento cui l'asseverazione si riferisce. È in ogni caso salva la facoltà del Servizio competente di effettuare in qualunque momento ispezioni in loco per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
**14** Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettere d), e) e f) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente interessato attestante il fatto che l'ente medesimo, ai fini dell'accreditamento e del suo mantenimento:
a) relativamente agli insegnamenti via e-learning di cui all'allegato II dell'Allegato A dell'Accordo e relativamente ai moduli giuridico-normativi e ai moduli tecnici previsti negli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X dell'Allegato A dell'Accordo si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro maturata in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti l'avvio dei corsi previsti dall'Accordo;
b) per gli insegnamenti dei moduli pratici previsti nei medesimi allegati dell'Accordo citati alla lettera a) si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza professionale pratica, documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elen-

cate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti l'avvio dei corsi previsti dall'Accordo;
c) si impegna a mantenere nella sede, che sarà appositamente indicata secondo le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche, un archivio aggiornato dei CV dei docenti impiegati, in possesso dei prescritti requisiti.

## **Art. 7** domanda e procedura di accreditamento

**1.** La domanda di accreditamento, in regola con le norme in materia di imposta bollo, va presentata alla Direzione competente esclusivamente sull'apposito Formulario tramite il servizio on line disponibile all'indirizzo internet www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
**2.** Per accedere al servizio on line gli organismi devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito, secondo le procedure indicate al medesimo indirizzo internet di cui al comma 1.
**3.** La registrazione a sistema deve essere effettuata tramite un dispositivo che certifichi l'identità del richiedente e un indirizzo e-mail personale valido, utilizzando una smart card standard CNS (Carta Regionale dei Servizi o Carta Nazionale di Servizi) o una business key.
**4.** I termini istruttori del procedimento di accreditamento, decorrono dalla data di presentazione del Formulario tramite il servizio on line di cui al comma 1, quali risultano dal timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato automaticamente dal servizio di cui al comma 1 al momento dell'invio della domanda di accreditamento. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
**5.** Sono causa di inammissibilità della domanda:
a) il mancato utilizzo del Formulario on line appositamente predisposto dalla Direzione competente;
b) la mancata completa compilazione in ogni sua parte del Formulario on line di cui alla lettera a);
c) il mancato accesso al servizio di cui al comma 1 tramite l'uso di smart card standard CNS da parte del rappresentante legale dell'ente o da parte di persona dotata di idonei poteri di firma per la formazione professionale.
**6.** La procedura di accreditamento si conclude nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti a eventuali sospensioni di cui al comma 8.
**7.** La procedura di cui al comma 6 si sviluppa attraverso la verifica di ammissibilità della domanda, la verifica sulla documentazione, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
**8.** In tutte le fasi di verifica, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del Servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni - non prorogabili - decorrenti dal giorno successivo a quello dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente intervengono con l'utilizzo del Formulario di cui al comma 1.
**9.** L'accertamento in fase istruttoria del possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accoglimento della domanda e l'accreditamento dell'organismo ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
**10.** Nel caso l'istruttoria sulla domanda di cui al comma 1 dia esito parzialmente positivo, la domanda è accolta limitatamente ai requisiti che risultano posseduti, in coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche.
**11.** Nel caso l'istruttoria sulla domanda di cui al comma 1 dia esito negativo, la domanda è rigettata.
**12.** Ai fini delle verifiche trovano applicazione le previsioni dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005.
**13.** I soggetti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche sono inseriti in un apposito elenco disponibile nel sito della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale
**14.** Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di rinnovo dell'accreditamento di cui all'articolo 8 e alla domanda di aggiornamento di cui all'articolo 9.
**15.** Il Servizio competente procede alle verifiche documentali previste dal presente articolo direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi rispetto ai soggetti accreditati. Le verifiche inerenti gli spazi interni ed esterni, le atterezzature, la presenza dei dispositivi di protezione individuali e la qualità dell'intervento formativo si svolgono successivamente alla concessione dell'accreditamento mediante gli Organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie regionali competenti per territorio. In occasione di tali verifiche devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'azienda o dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui al comma 1.

## **Art. 8** rinnovo dell'accreditamento

**1.** Durante i 90 giorni antecedenti la scadenza dell'accreditamento di cui all'articolo 7 o dell'accreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo, l'ente può presentare una domanda di rinnovo dell'accreditamento già ottenuto, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, dimostrando il mantenimento dei requisiti previsti dalle presenti Direttive tecniche sull'apposito Formulario di cui all'articolo 7, comma 1. I termini del procedimento di verifica decorrono dal giorno della ricezione del Formulario tramite il servizio on line di cui .all'articolo 7, comma 1.
**2.** Nell'ambito della domanda di rinnovo di cui al comma 1, l'azienda o l'ente possono chiedere delle variazioni dell'accreditamento in precedenza ottenuto. In tale caso essi devono dimostrare di possedere i requisiti prescritti dalle presenti Direttive tecniche in coerenza con la domanda di rinnovo presentata.
**3.** Ove la domanda di rinnovo di cui al comma 1 sia presentata in termini, l'accreditamento già ottenuto si intende prorogato fino al completamento dell'istruttoria per il rinnovo dell'accreditamento stesso.
**4.** Il disposto del comma 3 non trova applicazione nel caso i soggetti formatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) non siano più accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
**5.** Alla domanda di rinnovo dell'accreditamento si applicano, per quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 7, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15.
**6.** Nel caso l'istruttoria sulla domanda di rinnovo di cui al comma 1 dia esito negativo, la domanda è rigettata e il Servizio competente accerta l'intervenuta decadenza dell'organismo dall'accreditamento già ottenuto. Tale decadenza opera dalla data del provvedimento del suo accertamento.

## **Art. 9** aggiornamento e mantenimento dell'accreditamento

**1.** Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, il soggetto accreditato ai sensi delle presenti Direttive tecniche deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi, presentando un'apposita domanda di aggiornamento
**2.** Ai fini di cui al comma 1, il soggetto accreditato utilizza l'apposito Formulario di cui all'articolo 7, comma 1. I termini del procedimento di verifica decorrono dal giorno della ricezione del Formulario tramite il servizio on line di cui all'articolo 7, comma 1.
**3.** Per l'ipotesi di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le stesse procedure di cui all'articolo 7. Terminate le verifiche il Servizio competente determina le nuove caratteristiche dell'accreditamento dell'ente o dell'azienda in rapporto alla nuova situazione intervenuta.
**4.** È facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche. Le verifiche possono intervenire anche presso le sedi dell'azienda o dell'ente per il tramite degli Organi di vigilanza delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti e integrazioni dei documenti presentati dall'azienda o dall'ente ai fini dell'accreditamento.
**5.** In occasione delle verifiche preso le sedi delle aziende o dell'ente devono essere disponibili per gli Organi di vigilanza delle Aziende sanitarie di cui al comma 4 i documenti utilizzati a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 7, di rinnovo di cui all'articolo 8 e di aggiornamento di cui al comma 1.
**6.** Le verifiche di cui ai commi 4 e 5 rilevano anche al fine del mantenimento dell'accreditamento e al fine della sospensione, della revoca o dell'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento di cui all'articolo 10.

## **Art. 10** sospensione, decadenza e revoca dell'accreditamento

**1.** L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è sospeso nel caso di sospensione dell'accreditamento complessivamente ottenuto dai soggetti medesimi ai sensi del regolamento generale di accreditamento, o nel caso di sospensione dell'accreditamento ottenuto dagli stessi nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente), ai sensi del medesimo regolamento generale di accreditamento.
**2.** La sospensione di cui al comma 1 opera nei confronti dell'ente sino a quando viene meno la sospensione allo stesso comminata ai sensi del regolamento generale di accreditamento. Ove la sospensione ai sensi del regolamento generale di accreditamento intervenga in corso di istruttoria sulla domanda di accreditamento presentata ai sensi delle presenti Direttive tecniche, i termini istruttori restano sospesi sino allo scadere della sospensione disposta ai sensi del richiamato regolamento generale di accreditamento.
**3.** I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), decadono dall'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche nel caso di decadenza dall'accreditamento complessivamente ottenuto dai soggetti medesimi o nel caso di decadenza dall'accreditamento ottenuto dagli stessi nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento.

**4.** L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), è revocato ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, articolo 20, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti di accreditamento indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h);
b) utilizzo per più di tre volte nel triennio di accreditamento di docenti privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) e l).
**5.** L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è revocato ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, articolo 20, nei seguenti casi:
a) revoca dell'accreditamento complessivamente ottenuto o dell'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) perdita di uno o più dei requisiti di accreditamento indicati all'articolo 5, comma 4, lettera b) e c);
c) utilizzo per più di tre volte nel triennio di accreditamento di docenti privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) ed e).

## **Art. 11** disposizioni finali

**1.** Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive tecniche possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'azienda o dell'ente interessato.
**2.** Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive tecniche, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento genrale di accreditamento, tenuto conto delle statuizioni dell'Accordo.
**3.** In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente e i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare la firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
**4.** Gli allegati delle presenti Direttive tecniche sono aggiornati con decreto del Direttore centrale nel tempo competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
**5.** I rinvii alle disposizioni normative richiamate nelle presenti Direttive tecniche e nei loro allegati parti integranti si intendono effettuati al testo nel tempo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## **Art. 12** entrata in vigore

**1.** Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto direttoriale che le adotta.

# Allegato 1

# Elenco attrezzature di lavoro

(per le descrizioni di dettaglio si rinvia all'Accordo Stato -Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, allegato A, lettera A) punto 1.1)

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili con o senza stabilizzatori;
b) Gru a torre;
c) Gru mobile;
d) Gru per autocarro;
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
  1) Carrelli semoventi a braccio telescopico;
  2) Carrelli industriali semoventi;
  3) Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
f) Trattori agricoli e forestali;
g) Macchine movimento terra:
  1) Escavatori idraulici;
  2) Escavatori a fune;
  3) Pale caricatrici frontali;
  4) Terne;
  5) Autoribaltabile a cingoli;
h) Pompa per calcestruzzo.

# Allegato 2
# Aree, strutture e attrezzature

## 1. **Prima parte** - modulo giuridico normativo e modulo tecnico

Requisiti logistici generali per le attività connesse al modulo giuridico amministrativo, al modulo tecnico e alla prova di valutazione intermedia

Tutti gli spazi oggetto di accreditamento devono essere ubicati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Descrizione dei requisiti degli ambienti e delle strutture (sedi);
a) UFFICI: deve essere garantita una cubatura per persona di non meno di 10 mc e una superficie minima di 4,5 mq/persona. I limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. L'ufficio o gli uffici possono essere ubicati anche in stabili diversi da quelli individuati per le aule o i laboratori interni/esterni.
b) AULE: area interna, adibita alla formazione teorica specifica, nonché alla valutazione intermedia, di verifica, dei corsi di formazione per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi; avente altezza minima di 3,0 m. e una superficie minima di 2,0 mq/persona oltre a un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un'aula con altezza inferiore a 3,0 m., ma comunque superiore a 2,7 m., si possono compensare i volumi con una superficie minima di 2,2 mq/persona, oltre a un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 2,0 mq/persona, oltre a un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria. L'aula o le aule possono anche essere ubicati in stabili diversi da quelli individuati per gli uffici o i laboratori interni/esterni.
c) AULA INFORMATICA PER INTERVENTI IN MODALITÀ E-LEARNIG (solo quando l'azienda o l'ente chiedano l'accreditamento per erogare la formazione con tale modalità): l'aula informatica deve essere adeguata all'insegnamento e-learning e coerente per dimensioni e dotazioni con i parametri dettati dal regolamento generale di accreditamento;
d) SERVIZI IGIENICI: ogni piano deve essere dotato di almeno un bagno per sesso (con indicazioni ben evidenti) ogni 50 allievi potenziali; i servizi igienici devono inoltre:
1) essere dotati di antibagno;
2) garantire l'accessibilità per i disabili in almeno uno dei bagni (con tutti gli accessori previsti);

## 2. **Seconda parte** - modulo pratico

Requisiti logistici per le attività connesse ai moduli pratici e alla prova pratica di verifica finale nei corsi di formazione

Tutti gli spazi oggetto di accreditamento devono essere ubicati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

**2.1.** PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON O SENZA STABILIZZATORI
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)
*Attività pratica: Moduli pratici specifici per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore), per le PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore) e per le PLE che possono operare con stabilizzatori e senza stabilizzatori (6 ore)*
a) LABORATORIO: area esterna o interna ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla *pratica*, all'*addestramento* nonché alla *valutazione* finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di P.L.E. (piattaforma di lavoro elevabile). L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o di strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro (PLE) comprensiva degli eventuali stabilizzatori, deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato III all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla PLE e dagli stabilizzatori, se presenti. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento dell'attrezzo non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi. Inoltre, tale laboratorio può essere interno o esterno:
*se esterno*: l'area deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed

essere dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) dell'attrezzo.
*se interno*: l'altezza del laboratorio deve essere tale da garantire un franco di sicurezza di m. 4 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del piano della piattaforma (cestello) della PLE considerata nella posizione di massima estensione. Inoltre, deve essere presente un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) dell'attrezzo da lavoro in questione.
Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato III all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. In particolare, deve essere dotato di una posizione di lavoro in quota per la manovra di accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro stessa. Devono essere presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
b) Le P.L.E. con o senza stabilizzatori devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di una PLE per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutte le PLE in dotazione ai corsi di formazione devono essere dotate di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, le esercitazioni e le valutazioni. Le PLE possono essere equipaggiate con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche, di addestramento e di valutazione; in tal caso il documento di valutazione dei rischi deve chiaramente dimostrare che l'uso dei dispositivi riduce il rischio di incidente durante le attività. Tutte le PLE devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
c) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato II dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, cordino di trattenuta, occhiali.

**2.2.** GRU PER AUTOCARRI
(rif. Allegato I e IX dell' dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)
*Attività pratica: Modulo Pratico (8 ore)*
a) LABORATORIO: area esterna o interna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarri. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro, deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato IV all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dall'attrezzatura. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso; di un tanto deve essere tenuto conto nel Documento di valutazione dei rischi . Inoltre detto laboratorio può essere interno o esterno:
*se esterno*: l'area deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non individuati già nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario.
*se interno*: l'altezza del laboratorio deve essere tale da garantire un franco di sicurezza di m. 4,00 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del braccio della gru considerato nella posizione di massimo sbraccio. Inoltre, deve essere presente un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario da lavoro in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato IV all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare di una postazione per lo sbarco in quota del carico, della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari

alle finalità del corso.
c) Le Gru per autocarro devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di una Gru per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutte le "Gru per autocarro" in dotazione ai corsi di formazione devono essere dotate di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, le esercitazioni e le valutazioni. Tutte le Gru per autocarro devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali.

**2.3.** GRU A TORRE
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)
*Attività pratica: Moduli Pratici Specifici per Gru con rotazione in basso (4 ore), Gru con rotazione in alto (4 ore), Gru sia con rotazione in basso che con rotazione in alto (6 0re)*
a) LABORATORIO: area esterna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quelli individuati per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla *pratica*, all'*addestramento* nonché alla *valutazione* finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro, deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) compatibili con i carichi trasmessi dalla struttura al terreno e tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato V all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla Gru a torre. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso; inoltre, l'area di manovra del braccio deve sempre essere contenuta all'interno del laboratorio. Il laboratorio esclusivamente esterno deve essere opportunamente delimitato da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non individuati già nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato V all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare di una postazione per lo sbarco in quota del carico, della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) Le Gru a torre con rotazione in basso o con rotazione in alto devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di una Gru per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutte le Gru in dotazione ai corsi di formazione devono essere fornite di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutte le "Gru a torre" devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, cordino di trattenuta, occhiali.

**2.4.** CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
(rif. Allegato I e IX dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)
*Attività pratica: Moduli Pratici Specifici per carrelli industriali semoventi (4 ore), carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore), carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 0re), oppure carrelli industriali semoventi e carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)*
a) LABORATORIO: area esterna o interna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla *pratica*, all'*addestramento* nonché

alla *valutazione* finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato VI all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dai macchinari. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso; di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi. Inoltre detto laboratorio può essere interno o esterno:
*se esterno*: l'area deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario.
*se interno*: l'altezza del laboratorio deve essere tale da garantire un franco di sicurezza di m. 4,00 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del braccio della gru, considerando il macchinario nella posizione di massimo sbraccio. Inoltre deve prevedersi un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) il macchinario in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato VI all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare di una postazione per la manovra di accostamento del carrello e lo sbarco in quota del carico. Devono, inoltre, essere presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) I carrelli industriali semoventi e/o carrelli semoventi a bracci telescopici e/o carrelli elevatori telescopici rotativi devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di un attrezzo per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere forniti di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutti i macchinari "carrelli elevatori con conducente a bordo" devono essere conformi alle normative di seguito elencate : DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato II dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, occhiali.

**2.5.** GRU MOBILI
(rif. Allegato I e IX dell' dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)
*Corso base: Modulo Pratico Specifico per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (7 ore)*
*Modulo aggiuntivo al Corso base: Modulo Pratico Specifico per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (4 ore)*
a) LABORATORIO: area esterna o interna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla *pratica*, all'*addestramento* nonché alla *valutazione* finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di Gru mobili. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro (Gru mobili) deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste per il corso base sia al punto 1.3 che al punto 1.4 dell'allegato VII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, e inoltre sia al punto 2.2 che al punto 2.4 del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni relative a gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla gru mobile. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso e di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi. Il laboratorio esterno deve essere

opportunamente delimitato da un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre previste per il corso base sia al punto 1.3 che al punto 1.4 dell'allegato VII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, e inoltre sia al punto 2.2 che al punto 2.4 del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni relative a gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile. In particolare deve prevedersi una postazione per la manovra di accostamento e sbarco in quota del carico. Devono essere presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) Le Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso, per il corso base, e le gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile, per il modulo aggiuntivo, devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di un macchinario per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutte le Gru mobili in dotazione ai corsi di formazione devono essere fornite di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutte le gru mobili devono essere conformi alle normative di seguito elencate: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato II dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, occhiali.

**2.6.** TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
(rif. Allegato I e IX dell' dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)
*Attività pratica: Moduli Pratici Specifici per Trattori a ruote (5 ore), Trattori a cingoli (5 ore)*
a) LABORATORIO: area esterna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla *pratica*, all'*addestramento* nonché alla *valutazione* finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere data evidenza nel documento sulla valutazione dei rischi.
L'area esterna deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le tecniche pratiche previste sia al punto 3.1 per i trattori a ruote e/o al punto 3.2 per i trattori a cingoli, sia al punto 4 dell'allegato VIII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) I trattori agricoli o forestali devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di un macchinario per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere forniti di sedile passeggero e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutti i trattori agricoli o forestali devono essere conformi alle normative di seguito elencate: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato II dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: indumenti protettivi da contatto (antiparassitari); elementi otoprotettivi; elementi protettivi per le vie respiratorie, scarpe antinfortunistiche, occhiali.

**2.7.** ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI
(rif. Allegato I e IX dell' dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)
*Attività pratica: Moduli Pratici Specifici per escavatori idraulici (6 ore), escavatori a fune (6 ore), caricatori frontali (6 ore), terne (6 ore), autoribaltabili a cingoli (6 ore), per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)*
a) LABORATORIO: area esterna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla *pratica*, all'*addestramento* nonché alla *valutazione* finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre previste al punto 3.1 per gli escavatori idraulici, al punto 3.2 per gli escavatori a fune, al punto 3.3 per i caricatori frontali, al punto 3.4 per le terne, al punto 3.5 per gli autoribaltabili a cingoli, al punto 3.6 per gli escavatori idraulici, caricatori frontali e terne e per quelle previste al punto 4 dell'allegato IX all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi.
L'area esterna deve essere opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00 dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non già individuati nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione. Inoltre, deve essere presente un idoneo spazio per l'organizzazione dell'area di sbancamento, scavo o lavoro (scaricamento; spargimento, con l'identificazione delle zone cieche e critiche per la manovra) e dei sistemi di accesso; deve essere presente un'idonea area asfaltata per la simulazione del trasporto a pieno carico e un idoneo spazio per il parcheggio e rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione, nonché un idoneo spazio per la pratica di sollevamento del macchinario su carrellone di trasporto (attrezzatura "in situ").
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le tecniche pratiche previste al punto 3.1 per gli escavatori idraulici, al punto 3.2 per gli escavatori a fune, al punto 3.3 per i caricatori frontali, al punto 3.4 per le terne, al punto 3.5 per gli autoribaltabili a cingoli, al punto 3.6 per gli escavatori idraulici, caricatori frontali e terne e per quelle previste al punto 4 dell'allegato IX all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare per lo scavo, sbancamento, movimentazione, riempimento, spostamento in pendenza, livellamento, caricamento, scaricamento, spargimento, aggancio con attrezzature speciali; di segnaletica stradale da predisporre su strade pubbliche; dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al loro utilizzo.
c) Gli escavatori, le pale caricatrici frontali, le terne e gli autoribaltabili a cingoli devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di un attrezzo per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere forniti di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutti gli escavatori, le pale caricatrici frontali, le terne e gli autoribaltabili a cingoli devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti : DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: elementi otoprotettivi, scarpe e casco antinfortunistiche occhiali.

**2.8.** POMPE PER CALCESTRUZZO
(rif. Allegato I e X dell'Accordo stato regioni del 22/02/2012)
*Attività pratica: Modulo Pratico Specifico (7 ore)*
a) LABORATORIO: area esterna, ubicata anche a un indirizzo diverso da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione, adibita alla *pratica*, all'*addestramento* nonché alla *valutazione* finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con l'attività pratica e di addestramento. Il piano di appoggio del macchinario deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4

dell'allegato X all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dai macchinari. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non vada a interessare aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi.
L'area esterna deve essere opportunamente delimitata da recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti, qualora non individuati già nell'edificio pertinente all'area: bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il parcheggio e il rimessaggio (ricovero) del macchinario. Inoltre deve essere presente un idoneo spazio per i controlli preliminari alla partenza, per l'organizzazione delle operazioni preliminari allo scarico e per quelle di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio); deve essere altresì presente un idoneo spazio per la pulizia ordinaria del macchinario (lavaggio) e la manutenzione, nonché un idoneo spazio per il parcheggio e rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.
b) Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato X all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare per le operazioni preliminari allo scarico, di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio), di pulizia ordinaria del macchianrio (lavaggio) e di manutenzione. Devono essere presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità del corso.
c) Le pompe per calcestruzzo devono essere in numero adeguato all'entità del corso di formazione e nel rapporto minimo di una pompa per insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere forniti di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante tutte le attività di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutte le pompe per calcestruzzo devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", DLgs. 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
d) Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le attività di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attività, i seguenti dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, elementi otoprottetivi, occhiali.

**ALLEGATO 3 - MODELLO DI ASSEVERAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI LOGISTICI**

**ASSEVERAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE REALIZZANO INIZIATIVE FORMATIVE PER IL RILASCIO DI ABILITAZIONI AGLI OPERTORI DI PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI N. 53/CSR DEL 22 FEBBRAIO 2012**

Il/la sottoscritto/a dott. Arch./Ing. NOME E COGNOME ESPERTO, nato/a a LUOGO DI NASCITA (PROVINCIA) il DATA DI NASCITA - GG/MM/AAAA, codice fiscale CODICE FISCALE e partita IVA PARTITA IVA, regolarmente iscritto/a
*(selezionare con una X la voce pertinente)*
☐ all'Ordine degli Architetti
☐ all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di PROVINCIA, al numero NUMERO ISCRIZIONE dal DATA DI ISCRIZIONE - GG/MM/AAAA consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito/a ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000:

in riferimento alle vigenti Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori dei corsi di formazione e/o di aggiornamento di cui all'Accordo stato regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR, il/la sottoscritto/a, su incarico del soggetto formatore DENOMINAZIONE SOGGETTO FORMATORE, con sede legale in VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA)

**DICHIARA**

a) di non essere dipendente soggetto formatore interessato, di non avere in essere con l'ente medesimo rapporti di collaborazione – escluso quello correlato alla presente Asseverazione - e di non avere rapporti di coniugio, ovvero di parentela o affinità con il suo legale rappresentante, con i componenti l'Organo esecutivo, con i soggetti dotati di idonei poteri di firma, con il direttore o con il responsabile amministrativo del soggetto formatore;
b) di essere in possesso di laurea in architettura o in ingegneria e abilitazione all'esercizio di attività libero professionale;
c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità, ovvero in attività di progettazione e verifica di Sistemi di Gestione della Qualità.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver effettuato in data GG/MM/AAAA una verifica in loco nella sede oggetto di accreditamento del soggetto formatore denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA)

(***ATTENZIONE****: per sedi diverse, produrre asseverazioni distinte, una per ogni sede)*

**ASSEVERA**

che la documentazione analizzata ed i locali della sede NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA) da accreditare, **risultano rispondenti ai requisiti richiesti dal le Direttive tecniche** adottate col decreto del Direttore centrale del lavoro, formazione, professioni e pari opportunità n. XXXXX del XXXXXX, di recepimento dei contenuti dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 inerente l'abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro.

**VALUTAZIONE DOCUMENTALE**
**A) DOCUMENTI GENERALI**

I documenti di seguito citati sono tutti disponibili:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*
☐ presso la sede oggetto della presente Asseverazione denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA);
☐ presso la sede legale del soggetto formatore NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

(***ATTENZIONE:*** *se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della presente Asseverazione ed in parte presso la sede legale del soggetto formatore, indicare puntualmente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso è disponibile. Se la sede legale dell'azienda o dell'ente non è ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia è possibile scegliere solo la prima opzione)*

1. **Disponibilità struttura a titolo esclusivo:**

**Contratto di compravendita / locazione / comodato / usufrutto**:
è presente il contratto di:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ compravendita
☐ locazione
☐ comodato
☐ usufrutto

stipulato in data GG/MM/AAAA, con scadenza in data GG/MM/AAAA *(esclusivamente per locazioni e comodato e se è stabilita una scadenza per l'usufrutto)*, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di CITTA' in data GG/MM/AAAA, al numero ESTREMI DI REGISTRAZIONE.

2. **Disponibilità struttura a titolo non esclusivo:**

**Contratto di compravendita / locazione / comodato / convenzione d'uso**: è

presente il contratto di:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ compravendita
☐ locazione
☐ comodato
☐ convenzione d'uso

stipulato in data GG/MM/AAAA, con scadenza in data GG/MM/AAAA (*con esclusione della compravendita*), regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di CITTA' in data GG/MM/AAAA, al numero ESTREMI DI REGISTRAZIONE, con ore/anno di disponibilità dei locali .

**3. Descrizione degli ambienti da accreditare: uffici, aule e aule di informatica:**

Gli ambienti oggetto di accreditamento di cui alla presente Asseverazione sono cosi costituiti:

☐ **Ufficio/i**: il/i locale/i identificato/i in planimetria da

- ID___ (IDENTIFICATIVO AMBIENTE); ALTEZZA UTILE INTERNA DI ____M; N°____PERSONE IMPIEGATE; L'UFFICIO HA LA SEGUENTE DOTAZIONE (ARREDI, PC, STAMPANTI, ECC)_______

*(per ogni ambiente inserire il/i numero/i identificativo/i dell'ufficio/i, l'altezza utile, il numero di persone impiegate, la dotazione (arredi, pc, stampanti, ecc.), verificandone la coincidenza con i dati indicati nella planimetria e nella domanda)*

sono adibiti ad ufficio/i (All. 2, parte prima, com. 1, lett. a) delle Direttive tecniche). Il numero di persone impiegate all'interno dell'ufficio/i è stato calcolato garantendo una cubatura minima di 10 $m^3$/persona ed una superficie minima di 4,5 $m^2$/persona in conformità ai parametri previsti dal regolamento generale di accreditamento. L'altezza utile interna dei locali è conforme alle norme urbanistiche e sanitarie vigenti.

☐ **Aula/e per attività teorico/tecnica**: il/i locale/i identificato/i in planimetria da:

- ID___ (IDENTIFICATIVO AMBIENTE); ALTEZZA UTILE INTERNA DI ____M; CAPIENZA PREVISTA N°____; CAPIENZA MASSIMA; L'AULA HA LA SEGUENTE DOTAZIONE (ARREDI, PC, STAMPANTI, PROIETTORI, ECC)_______

*(per ogni ambiente inserire il/i numero/i identificativo/i, l'altezza utile, la capienza prevista e quella massima, la dotazione (arredi, pc, stampanti, ecc.), verificandone la coincidenza con i dati indicati nella planimetria e nella domanda)*

sono adibiti ad aula/e per attività teorico tecnica (All.2, parte prima, com. 1, lett. b) delle Direttive tecniche). La capienza prevista, intesa come numero previsto di persone oltre il docente, e la capienza massima, intesa come numero massimo di persone oltre il docente, della/e aula/e è stata calcolata conformemente ai parametri definiti dal regolamento generale di

accreditamento.

☐ **Aula/e informatica per interventi in modalità e-learning**:

I locali identificati in planimetria da:

- ID___ (IDENTIFICATIVO AMBIENTE); ALTEZZA UTILE INTERNA DI ____M; CAPIENZA PREVISTA N°____; CAPIENZA MASSIMA; L'AULA DI INFORMATICA HA LA SEGUENTE DOTAZIONE (ARREDI, PC, STAMPANTI, PROIETTORI, ECC)_______

*(per ogni ambiente inserire il/i numero/i identificativo/i, l'altezza utile, la capienza prevista e quella massima, la dotazione (arredi, pc, stampanti, ecc.), verificandone la coincidenza con i dati indicati nella planimetria e nella domanda)*

sono adibiti ad aula/e di informatica per interventi di formazione in modalità e-learning (All.2, parte prima, com. 1, lett. c) delle Direttive tecniche). La capienza prevista, intesa come numero di persone più il docente, e la capienza massima, intesa come numero massimo di persone più il docente, della/e aula/e di informatica per interventi di formazione in modalità e-learning è stata calcolata conformemente ai parametri definiti dal regolamento generale di accreditamento.

☐ **Servizi igienici** (All.2, parte prima, com. 1, lett. d) delle Direttive tecniche)

Gli ambienti sono dotati, in ogni piano, di servizi igienici in numero minimo di almeno un bagno per sesso (con indicazioni ben evidenti) ogni 50 allievi potenziali; i servizi igienici sono dotati di antibagno ed è garantito l'accessibilità per i disabili in almeno uno dei bagni (con tutti gli accessori previsti).

4. **Descrizione del laboratorio per attività pratica** (All.2, parte seconda delle Direttive tecniche):

**Specificare per ogni laboratorio la/le attrezzatura/e di lavoro cui è dedicato**:

*(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i)*

☐ Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con o senza stabilizzatori – [PLE non equipaggiate con dispositivi aggiuntivi per la sicurezza; PLE dotate di dispositivi aggiuntivi per la sicurezza]

*(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i)*

☐ Laboratorio esterno: area esterna di mq INDICARE MQ opportunamente delimitato da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.

E'/Sono presente/i n. INDICARE N. EDIFICI edifici pertinente/i al laboratorio esterno, oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni – uno per sesso – gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio

(ricovero) della/e PLE di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

☐ Laboratorio interno: area interna di INDICARE MQ. L'altezza del laboratorio garantisce un franco di sicurezza di m 4,00 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del piano della piattaforma (cestello) della PLE considerata nella posizione di massima estensione (vedi descrizione della/e PLE di cui al punto 26 dell'Asseverazione). E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) della/e PLE di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

L'area è priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono interferire con l'attività formativa pratica e l'addestramento.

Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro (PLE) comprensiva degli eventuali stabilizzatori ha caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato III all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene una apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata da un tecnico abilitato comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla PLE e dagli stabilizzatori, se presenti.

Il laboratorio è dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario non interessa aree esterne al laboratorio stesso e di questo è data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione.

Il laboratorio è attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato III all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. In particolare è dotato di una posizione di lavoro in quota per la manovra di accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro stessa. Sono presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche ed i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

La/e PLE è/sono dotata/e di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni per il loro utilizzo.

☐ Gru per autocarri:

*(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i)*

☐ Laboratorio esterno: area esterna di INDICARE MQ, opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.

E'/Sono presente/i n. INDICARE N. EDIFICI edifici pertinente/i al laboratorio esterno oggetto della presente Asseverazione, che

ospita/no i bagni – uno per sesso – gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) della/e gru per autocarri di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

☐ Laboratorio interno: area interna di INDICARE MQ. L'altezza del laboratorio garantisce un franco di sicurezza di m 4,00 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del braccio della gru considerato nella posizione di massimo sbraccio.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) della/e gru per autocarri di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

L'area è priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono interferire con l'attività formativa pratica e l'addestramento.

Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro ha caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato IV all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene un'apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata da un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla/e gru per autocarri.

Il laboratorio è dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio stesso e di questo è data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione.

Il laboratorio è attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato IV all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. In particolare è dotato di una postazione per lo sbarco in quota del carico. Sono presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche ed i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. La/e gru per autocarro è/sono dotata/e di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al suo/loro utilizzo.

☐ Gru a torre:

Laboratorio esterno: area esterna INDICARE MQ, opportunamente delimita da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotato di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.

E'/Sono presente/i n. INDICARE N. EDIFICI edifici pertinente/i al

laboratorio esterno oggetto della presente Asseverazione, che ospita/no i bagni – uno per sesso – gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici.

L'area è priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono interferire con l'attività formativa pratica e l'addestramento.

Il piano di appoggio del macchinario in questione ha caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) compatibili con i carichi trasmessi dalla struttura al terreno e tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato V all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene un'apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata da un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla/e gru a torre.

Il laboratorio è dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio stesso e l'area di manovra del braccio è sempre contenuta all'interno del laboratorio e di questo è data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione.

Il laboratorio è attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato V all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. In particolare è dotato di una postazione per lo sbarco in quota del carico. Sono presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche ed i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

La/e gru a torre è/sono dotata/e di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni per il suo/loro utilizzo.

☐ Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
*(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i)*

☐ Laboratorio esterno: area esterna di INDICARE MQ, opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.

E'/Sono presente/i n. INDICARE N. EDIFICI edifici pertinente/i al laboratorio esterno oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni – uno per sesso – gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) del/dei carrello/carrelli elevatore/i semovente/i con

conducente a bordo di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

☐ Laboratorio interno: area interna di INDICARE MQ. L'altezza del laboratorio garantisce un franco di sicurezza di m 4,00 tra l'intradosso della copertura del laboratorio e l'estradosso del braccio della gru, considerando l'attrezzo nella posizione di massimo sbraccio.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) del/dei carrello/carrelli elevatore/i semovente/i con conducente a bordo di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

L'area è priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono interferire con l'attività formativa pratica e l'addestramento.

Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro ha caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato VI all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene un'apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata da un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla/e gru mobile/i.

Il laboratorio è dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio stesso e di questo è data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione.

Il laboratorio è attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato VI all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. In particolare è dotato di una postazione per la manovra di accostamento del carrello e sbarco in quota del carico. Sono presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche ed i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

Il/i carrello/i elevatore/i semovente/i con conducente a bordo è/sono dotato/i di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al suo/loro utilizzo.

☐ Gru mobili:

Laboratorio esterno: area esterna di INDICARE MQ, opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.

E'/Sono presente/i n. INDICARE N. EDIFICI edifici pertinente/i al laboratorio esterno oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni – uno per sesso – gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito

alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) della/delle gru mobile/i di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

L'area è priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono interferire con l'attività formativa pratica e l'addestramento.

Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro ha caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste per il corso base sia al punto 1.3 che al punto 1.4 dell'allegato VII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, ed inoltre sia al punto 2.2 che al punto 2.4 del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni relative a gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene un'apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata da un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalla/e gru mobile/i.

Il laboratorio è dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio stesso e di questo è data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione.

Il laboratorio è attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste per il corso base sia al punto 1.3 che al punto 1.4 dell'allegato VII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 ed inoltre sia al punto 2.2 che al punto 2.4 del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni relative a gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile. In particolare è dotato di una postazione per la manovra di accostamento e sbarco del carico in quota. Sono presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche ed i dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

La/e gru mobile/i è/sono dotata/e di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al suo/loro utilizzo.

☐ Trattori agricoli o forestali:

Laboratorio esterno: area esterna di INDICARE MQ, opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.

E'/Sono presente/i n. INDICARE N. EDIFICI edifici pertinente/i al laboratorio esterno, oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni – uno per sesso – gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) del/dei trattore/i agricolo/i o forestale/i di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

L'area è priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono interferire con l'attività formativa pratica e l'addestramento.

Il laboratorio è dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio stesso e di questo è data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione.

Il laboratorio è attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3.1 per i trattori a ruote e/o 3.2 per i trattori a cingoli, che al punto 4 dell'allegato VIII all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. In particolare è dotato della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

Il/itrattore/i agricolo/i o forestale/i è/sono dotato/i di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al suo/loro utilizzo.

☐ Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoricaricabili a cingoli:

Laboratorio esterno: area esterna di INDICARE MQ, opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.

Sono presente/i:

- un idoneo spazio per l'organizzazione dell'area di sbancamento, scavo o lavoro [scaricamento, spargimento, con l'identificazione delle zone cieche e critiche (per la manovra) e l'identificazione dei sistemi di accesso];
- un'area asfaltata per la simulazione di trasporto a pieno carico;
- n. INDICARE N. EDIFICI edifici pertinente/i al laboratorio esterno, oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni – uno per sesso – gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici;
- un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) :

  *(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i)*

  ☐ dell'escavatore/degli escavatori
  ☐ della pala caricatrice frantale /pale caricatrici frontali
  ☐ della terna/ delle terne
  ☐ dell'autoricaricabile /degli autoricaricabili a cingoli

  di cui al punto 26 della presente Asseverazione
- un idoneo spazio per la pratica di sollevamento del/i

macchinario/i su carrellone di trasporto (attrezzatura "in situ").

L'area è priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono interferire con l'attività formativa pratica e l'addestramento.

Il laboratorio è dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio stesso e di questo è data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione.

Il laboratorio è attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto 3.1 per gli escavatori idraulici, al punto 3.2 per gli escavatori a fune, al punto 3.3 per i caricatori frontali, al punto 3.4 per le terne, al punto 3.5 per gli autoribaltabili a cingoli al punto 3.6 per gli escavatori idraulici, caricatori frontali e terne e per quelle previste al punto 4 dell'allegato IX all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 ed in particolare per lo sbancamento, lo scavo, la movimentazione, il riempimento, lo spostamento in pendenza, il livellamento, il caricamento, lo scaricamento, lo spargimento, l'aggancio con attrezzature speciali. Inoltre il laboratorio è dotato della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro. I macchinari di cui alla presente Asseverazione sono dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al loro utilizzo.

☐ Pompe per calcestruzzo:

Laboratorio esterno: area esterna di INDICARE MQ, opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.

Sono presenti:

a) un idoneo spazio per i controlli preliminari alla partenza;
b) un idoneo spazio per l'organizzazione delle operazioni preliminari allo scarico e di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio);
c) un idoneo spazio per la pulizia ordinaria del mezzo (lavaggio) e manutenzione;
d) n. INDICARE N. EDIFICI edifici pertinente/i al laboratorio esterno, oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni – uno per sesso – gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici;
e) un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) delle pompe per calcestruzzo di cui al punto 26 dell'Asseverazione);

L'area è priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono interferire con l'attività formativa pratica e l'addestramento.

Il piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro ha caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato X all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene un'apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata da un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità del suolo ai carichi trasmessi dalle pompe di calcestruzzo.

Il laboratorio è dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio stesso e di questo è data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione.

Il laboratorio è attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato X all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 ed in particolare per le operazioni preliminari allo scarico, di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio), di pulizia ordinaria del mezzo (lavaggio) e di manutenzione. Inoltre il laboratorio è dotato della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

La pompa/le pompe di calcestruzzo è/ sono dotata/e di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalità dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al loro utilizzo.

(***ATTENZIONE:*** *deve esserci coerenza tra quanto asseverato al punto 4 e quanto asseverato al punto 26 e 27*)

5. **Certificato di agibilità**: è presente:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ il certificato di agibilità della struttura con destinazione d'uso appropriata conforme all'art. 5 c.1 lett. e punto/i 1 e/o 3 della L.R n. 19 del 11/11/2009 rilasciato in data GG/MM/AAAA da DENOMINAZIONE ENTE CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO;

☐ (*nel caso l'edificio risalga a data anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo del certificato di agibilità*) una perizia tecnica giurata sullo stato dell'immobile di data GG/MM/AAAA firmata dal tecnico abilitato QUALIFICA PROFESSIONALE, NOME E COGNOME, ALBO/ORDINE DI PROVINCIA, NUMERO DI ISCRIZIONE e nulla osta tecnico sanitario di data GG/MM/AAAA rilasciato da DENOMINAZIONE ENTE CHE HA RILASCIATO IL NULLA OSTA per la rispondenza dei locali ad uso direzionale didattico e/o ricreativo. Si certifica inoltre che ad oggi non sono intervenute successive modifiche che richiederebbero il rilascio del certificato di agibilità;

☐ *(nel caso l'ente dichiari di non disporre ancora del certificato di agibilità alla data della presentazione della domanda)* la copia della domanda di data GG/MM/AAAA, comprensiva di tutti gli allegati, presentata all'Amministrazione comunale di COMUNE competente a rilasciare il certificato medesimo, con l'attestazione comunale di data GG/MM/AAAA dell'avvenuta presentazione della domanda di agibilità.

6. **Planimetria certificata dei locali**: è/sono presente/i la/le planimetria/e della sede. I dati riportati nella/e planimetria/e coincidono con quanto l'ente/azienda dichiara di voler indicare nel Formulario disponibile nel servizio on line del sito della Regione relativo allo specifico accreditamento relativamente: al numero identificativo dei singoli locali, anche in relazione al tipo di utilizzo (*aula, aula informatica, laboratorio, ufficio),* alla superficie e all'altezza per ogni locale/area; per le aule ed aule di informatica, sono coincidenti la capienza prevista (*n. alunni previsti più docente*) e la capienza massima (*n. massimo alunni più docente, calcolati secondo i parametri previsti dal regolamento*) e per gli uffici è coincidente il numero di personale amministrativo effettivamente impiegato in ogni ambiente.

   La/le planimetria/e corrisponde/corrispondono a quanto rilevato in sede di sopralluogo ed è/sono certificata/e in ogni sua/loro parte dal/i seguente/i professionista/i: TITOLO/QUALIFICA PROFESSIONALE, NOME E COGNOME, ALBO/ORDINE DI PROVINCIA, NUMERO DI ISCRIZIONE.

7. **Dichiarazione massimo numero persone presenti contemporaneamente nella sede**:

   *(selezionare con una X la voce pertinente)*

   ☐ è presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto formatore in qualità di datore di lavoro o di datore di lavoro delegato, che riporta il massimo affollamento previsto pari a NUMERO persone e appare coerente con quanto rilevato in sede di verifica in loco, ritenendo consoni e appropriati il numero e le dimensioni delle uscite di sicurezza; inoltre è stato riscontrato che il massimo affollamento previsto rispetta tutte le prescrizioni imposte dalla documentazione di prevenzione incendi;

   ☐ *(in caso di ambienti condivisi con altri soggetti anche non accreditati)* è presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto formatore in qualità di datore di lavoro o di datore di lavoro delegato, che riporta il massimo affollamento previsto pari a NUMERO persone.

   Il massimo affollamento previsto è stato calcolato sommando all'affollamento massimo previsto per gli ambienti oggetto della presente Asseverazione, l'ulteriore affollamento massimo previsto di NUMERO persone, per gli altri ambienti a titolarità anche di soggetti diversi dal soggetto formatore accreditando, presenti presso la medesima sede.

Il massimo affollamento appare coerente con quanto rilevato in sede di verifica in loco, ritenendo consoni e appropriati il numero e le dimensioni delle uscite di sicurezza; inoltre è stato riscontrato che il massimo affollamento previsto rispetta tutte le prescrizioni imposte dalla documentazione di prevenzione incendi.

**B) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA**

I documenti di seguito citati sono tutti disponibili:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*
☐ presso la sede oggetto della presente domanda denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA);
☐presso la sede legale del soggetto formatore denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

*(**ATTENZIONE:** se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale dell'ente, indicare puntualmente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso è disponibile. Se la sede legale dell'azienda o dell'ente non è ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia è possibile scegliere solo la prima opzione)*

8. **Nomina con accettazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ è presente la nomina, aggiornata al D.Lgs 81/2008, con accettazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: NOME E COGNOME, TITOLO DI STUDIO, DATA DI SCADENZA DELL'INCARICO E DATA DEL/I DOCUMENTO/I DI NOMINA E ACCETTAZIONE;

☐ posto che la nomina è antecedente al 15 maggio 2008, è presente altresì l'attestazione dell'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e dell'A.S.S. di competenza del DATA DEL DOCUMENTO.

Si specifica, inoltre, che da opportune verifiche è risultato che la persona individuata possiede le capacità e i requisiti professionali così come richiesti dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008.

9. **Nomine degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, del Medico Competente e degli addetti alla gestione emergenze**: sono presenti le nomine con accettazione aggiornate al D.Lgs 81/2008:
   a) degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nelle persone

di NINDICARE PER CIASCUN ADDETTO: NOME, COGNOME, TITLO DI STUDIO, DATA DI SCADENZA DELL'INCARICO E DATA DEL/I DOCUMENTO DOCUMENTO/I DI NOMINA E ACCETTAZIONE.

Si specifica inoltre che da opportune verifiche è risultato che la/le persona/persone individuata/e possiede/possiedono le capacità e i requisiti professionali cosi come richiesti dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008;

b) del Medico Competente nella persona del dott. NOME E COGNOME, iscritto all'ordine dei medici di INDICARE PROVINCIA, specializzato in INDICARE SPECIALIZZAZIONE, DATA DI SCADENZA DELL'INCARICO E DATA DEL/I DOCUMENTO/I DI NOMINA E ACCETTAZIONE.

Si specifica inoltre che da opportune verifiche è risultato che il medico competente nominato:

- possiede i titoli e i requisiti professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/2008;
- partecipa al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- è iscritto al n. INDICARE NUMERO dell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

c) degli addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione e al primo soccorso nelle persone di INDICARE PER OGNI ADDETTO: NOME E COGNOME, TITOLO DI STUDIO, INCARICO ASSEGNATO, DATA DI SCADENZA DELL'INCARICO E DATA DEL/I DOCUMENTO/I DI NOMINA E ACCETTAZIONE.

10. **Attestati delle competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, Medico Competente ed addetti alla gestione emergenze**: per ciascuna risorsa sono presenti ed in corso di validità tutti gli attestati delle competenze *(tener conto degli specifici corsi di abilitazione in base al livello del rischio incendio secondo il DM 10/03/1998 e al Gruppo dell'azienda secondo il DM 388/2003, l'aggiornamento dei corsi per gli addetti al primo soccorso, la formazione del RSPP e i relativi aggiornamenti in base al D.Lgs. 195/2003, la qualifica professionale, i titoli e i requisiti previsti del Medico Competente, ecc.)* ELENCARE PER CIASCUNA RISORSA I DOCUMENTI, LE DATE DI PRIMA EMISSIONE DEGLI STESSI E LE DATE DEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI PREVISTI DALLE NORME

(**ATTENZIONE**: *verificare la coerenza tra le nomine di cui al punto 9 e gli attestati di cui al punto 10*)

11. **Registro degli infortuni**: è presente il registro degli infortuni, vidimato dall'Azienda per i Servizi Sanitari di PROVINCIA in data GG/MM/AAAA ed è correttamente compilato.

**12. Documento di Valutazione dei Rischi**:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ è presente opportunamente rilegato il documento di valutazione dei rischi dedicato alla sede oggetto di accreditamento emesso in data GG/MM/AAAA, la cui ultima revisione è di data GG/MM/AAAA (*tener conto degli obblighi di cui all'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 con i relativi aggiornamenti e valutazioni specifiche previste*). Il DVR contiene anche la valutazione dei rischi specifici connessi al piano di appoggio del laboratorio e all'uso delle attrezzature all'interno del laboratorio. Il DVR è conforme alle disposizioni vigenti in materia. Per gli adempimenti di cui al D.M. 10 marzo 1998 i fruitori sono stati conteggiati alla stregua del personale dipendente.

☐ **Aggiuntivamente:** l'ente si avvale in fatto di organico e di misure di sicurezza:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ dell'organizzazione del soggetto ospitante;

☐ di un'organizzazione esterna già presente nella sede con compiti nell'ambito della sicurezza .

E' presente l'accordo o copia dell'accordo stipulato dall'ente con:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ il soggetto ospitante

☐ con l'organizzazione esterna con compiti nell'ambito della sicurezza

E' presente il documento di valutazione dei rischi:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ del soggetto ospitante

☐ dell'organizzazione esterna con compiti nell'ambito della sicurezza

emesso in data GG/MM/AAAA, la cui ultima revisione è di data GG/MM/AAAA (*tener conto degli obblighi di cui all'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 con i relativi aggiornamenti e valutazioni specifiche previste*). Esso è conforme alle disposizioni vigenti in materia. Per gli adempimenti di cui al D.M. 10 marzo 1998 i fruitori sono stati conteggiati alla stregua del personale dipendente.

Nell'accordo risultano evidenti i rapporti tra le due parti e l'ente dichiara di aver valutato ed approvato la struttura fornita e le procedure seguite:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ dal soggetto ospitante

☐ dall'organizzazione esterna con compiti nell'ambito della sicurezza

dandone descrizione e garanzia e dichiara, altresì, di essere consapevole che l'ente stesso resta comunque responsabile della sicurezza dei suoi utenti e dipendenti.

**13. Piano delle emergenze**: è presente il piano delle emergenze dedicato alla sede aggetto di accreditamento con allegata una planimetria indicante le vie di esodo, i punti di raccolta, la segnaletica di sicurezza, l'ubicazione, il tipo ed il numero delle attrezzature e degli impianti di estinzione, i numeri telefonici utili e la reperibilità

dei responsabili. Nel piano delle emergenze risulta evidente l'organizzazione per la gestione dei disabili anche casuali con particolare attenzione alle situazioni di esodo. Esso è conforme alle disposizioni vigenti in materia. Per gli adempimenti di cui al D.M. 10 marzo 1998 i fruitori sono stati conteggiati alla stregua del personale dipendente.

Durante la verifica in loco è stato accertato che sono attuate tutte le misure previste nel piano delle emergenze.

**14. Regolare effettuazione dei controlli, verifiche e manutenzioni periodiche sugli impianti e attrezzature antincendio**:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ è stato accertato (*ad es. tramite registro dei controlli periodici antincendio istituito secondo l'art. 5 co. 2 del DPR 37/1998, oppure tramite esami documentali e presso i presidi interessati*) che l'ente effettua i controlli, le verifiche e le manutenzioni periodiche sugli impianti e le attrezzature antincendio. I controlli sono periodicamente eseguiti dalla ditta, DENOMINAZIONE DITTA.L'ultima verifica è di data GG/MM/AAAA.

☐ presso il soggetto ospitante è stato accertato (*ad es. tramite registro dei controlli periodici antincendio istituito secondo l'art. 5 co. 2 del DPR 37/1998, oppure tramite esami documentali e presso i presidi interessati*) che vengono effettuati i controlli, le verifiche e le manutenzioni periodiche sugli impianti e le attrezzature antincendio. I controlli sono periodicamente eseguiti dalla ditta, DENOMINAZIONE DITTA. L'ultima verifica è di data GG/MM/AAAA.

Durante la verifica in loco è stata verificata l'efficienza e la funzionalità degli impianti e delle attrezzature antincendio, trovandoli sufficientemente idonei e adatti alla sede oggetto di accreditamento.

**15. Valutazione del rumore**: è presente,

☐ la valutazione del rischio rumore nelle sedi oggetto di accreditamento (livello di esposizione dei lavoratori/allievi) e dell'eventuale inquinamento acustico verso l'esterno. SPIEGARE I RISULTATI DELLE INDAGINI IN MODO SINTETICO

☐ la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale in qualità di datore di lavoro o attestante che il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dB(A).

**16. Documentazione prevenzione incendi o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro in cui si dichiara di svolgere attività che non rientrano nel DPR n. 151/2011 (EX D.M. 16 febbraio 1982)** :

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ è presente il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco di PROVINCIA in data GG/MM/AAAA e valido fino al GG/MM/AAAA per le attività n. NUMERO ATTIVITA' IN BASE ALLE PREVISIONI DELL'ALLEGATO 1 DEL DPR N. 151/2011;

☐ è presente la SCIA :

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ categoria A

☐ categoria B

☐ categoria C

presentata in data GG/MM/AAAAal comando dei Vigili del Fuoco di PROVINCIA per le attività n. NUMERO ATTIVITA' IN BASE ALLE PREVISIONI DELL'ALLEGATO 1 DEL DPR N. 151/2011;

☐ è presente l'attestazione di rinnovo periodico presentata in data GG/MM/AAAA per le attività n. NUMERO ATTIVITA' IN BASE ALLE PREVISIONI DELL'ALLEGATO 1 DEL DPR N. 151/2011 e valida sino al GG/MM/AAAA;

☐ è stato verificato che presso la sede oggetto di accreditamento non si svolgono attività soggette al controllo da parte dei VVFF in quanto non rientranti nelle attività di cui al DPR n. 151/2011 (ex D.M. 16 febbraio 1982) .

*(**ATTENZIONE**: prendere in considerazione anche le attività soggette alla prevenzione incendi che influiscono sulla sicurezza della sede ad es. all'interno del condominio o del fabbricato o nel contesto dove è inserita la sede stessa).*

17. **Segnaletica di emergenza:** dalla verifica in loco è risultato che rispetto alla segnaletica di emergenza sono rispettate tutte le disposizioni vigenti in base al D. Lgs 09/04/2008 n. 81 e al Regolamento regionale in tema di accreditamento degli enti formativi.

## C) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI ELETTRICI

I documenti di seguito citati sono tutti disponibili:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ presso la sede oggetto della presente domanda denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA);

☐ presso la sede legale del soggetto formatore denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

*(**ATTENZIONE:** se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale dell'ente, indicare puntualmente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso è disponibile. Se la sede legale dell'azienda o dell'ente <u>non è ubicata</u> nella regione Friuli*

*Venezia Giulia è possibile scegliere solo la prima opzione)*

**18. Dichiarazione di Conformità degli impianti elettrici rilasciata dalla ditta installatrice**:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ è presente la Dichiarazione di Conformità degli impianti elettrici rilasciata dalla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, in data GG/MM/AAAA per gli impianti DESCRIVERE IMPIANTI (*ad es. forza motrice, luce, illuminazione di emergenza, ecc.*) ed è dotata di tutti gli allegati obbligatori.

*(**ATTENZIONE**: appurare se gli impianti elettrici siano coperti da una o più dichiarazioni di conformità. In quest'ultimo caso vanno riportati i dati di tutte le dichiarazioni di conformità anche relativamente alle ditte che le hanno rilasciate e vanno descritti i singoli impianti)*

☐ sono presenti le Dichiarazioni di Rispondenza secondo quanto previsto dall'art. 7 co. 6 del DM 37/2008 degli impianti elettrici rilasciate dal/i professionista/i PER OGNI PROFESSIONISTA: QUALIFICA PROFESSIONALE NOME E COGNOME, ALBO/ORDINE DI PROVINCIA, NUMERO DI ISCRIZIONE in data GG/MM/AAAA per l'impianto/gli impianti DESCRIVERE IMPIANTO/I (*ad es. forza motrice, luce, illuminazione di emergenza, ecc.*).

**19. Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto a terra**: è presente la Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto a terra effettuata:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ tramite l'inoltro della Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, in data GG/MM/AAAA secondo quanto previsto dal DPR 462/2001;

☐ tramite presentazione del Modello B "rosa" dell'ISPESL.

Si è appurato, inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche della messa a terra, effettuate tramite:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ l'Organismo Notificato DENOMINAZIONE

☐ l'ASS competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili nella sede indicata in questa stessa Sezione C) della presente Asseverazione ed hanno scadenza in data GG/MM/AAAA (*indicare cadenza biennale o quinquennale*).

**20. Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato da cui risulti che le strutture sono "autoprotette"**:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ è presente la Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ rilasciata dalla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, in data GG/MM/AAAA, secondo quanto previsto dal DPR 462/2001;

☐ presentata con Modello A "azzurro" dell'ISPESL.

Si è appurato, inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuate tramite:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede;

☐ è presente una relazione tecnica firmata dal professionista QUALIFICA PROFESSIONALE NOME E COGNOME, ALBO/ORDINE DI PROVINCIA, NUMERO DI ISCRIZIONE, in data GG/MM/AAAA da cui risulta che le strutture sono "autoprotette".

**D) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO ASCENSORI E MONTACARICHI**

I documenti di seguito citati sono tutti disponibili:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ presso la sede oggetto della presente domanda denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA);

☐ presso la sede legale del soggetto formatore denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

(***ATTENZIONE:*** *se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale dell'ente, indicare puntualmente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso è disponibile. Se la sede legale dell'azienda o dell'ente non è ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia è possibile scegliere solo la prima opzione)*

**21. Libretto di impianto di ascensore e montacarichi con le manutenzioni e verifiche aggiornate e dichiarazione di conformità**:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ si è appurato, nel corso della verifica in loco, che sono presenti il libretto di impianto delle manutenzioni, che sono regolari. Le verifiche periodiche biennali, effettuate tramite:

(*selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili nella sede oggetto della presente Asseverazione;

☐ non sono presenti ascensori e/o montacarichi.

## E) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI IGIENICI

**22. Adeguatezza dei servizi igienici secondo i parametri definiti dal regolamento:** i servizi igienici sono adeguati ai parametri definiti nel regolamento. In particolare si segnala che ogni piano è dotato di almeno un bagno per sesso - con indicazioni ben evidenti - ogni 50 allievi potenziali; i servizi igienici sono dotati di antibagno; è garantita l'accessibilità per i disabili in almeno uno dei bagni, completo di tutti gli accessori previsti; i bagni sono dotati di una finestra di almeno 0,5 mq apribile sull'esterno, o, in alternativa, di un estrattore meccanico adeguato e certificato.

(***ATTENZIONE***: *Per accessibilità, ai sensi del DM 236/1989 si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.)*

## F) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

I documenti di seguito citati sono tutti disponibili:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ presso la sede oggetto della presente domanda denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA);

☐ presso la sede legale del soggetto formatore denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

(**ATTENZIONE:** *se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della*

*presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale dell'ente, indicare puntualmente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso è disponibile. Se la sede legale dell'azienda o dell'ente non è ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia è possibile scegliere solo la prima opzione*)

**23. Documenti aventi ad oggetto gli impianti di riscaldamento**:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ [per potenza nominale < 35 kW] sono presenti: la dichiarazione di conformità della ditta installatrice DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, rilasciata in data GG/MM/AAAA, completa di tutti gli allegati obbligatori; la manutenzione dell'impianto è affidata alla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA; il libretto di impianto è aggiornato alla data del GG/MM/AAAA e le registrazioni delle manutenzioni risultano regolari;

☐ [per potenza nominale da 35 kW a 116 kW] sono presenti: la dichiarazione di conformità della ditta installatrice DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, rilasciata in data GG/MM/AAAA, completa di tutti gli allegati obbligatori; la manutenzione dell'impianto è affidata alla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA; il libretto di centrale è aggiornato con la nomina del terzo responsabile individuato nella ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA; le registrazioni delle manutenzioni risultano regolari e aggiornate alla data del GG/MM/AAAA; la denuncia ISPESL (o libretto matricolare ISPESL) per generatori ad acqua calda ed i verbali delle eventuali verifiche periodiche, ove effettuate dal medesimo ISPESL;

☐ [per potenza nominale > 116 kW] sono presenti: la dichiarazione di conformità della ditta installatrice DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, rilasciata in data GG/MM/AAAA, completa di tutti gli allegati obbligatori; la manutenzione dell'impianto è affidata alla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA; il libretto di centrale e' aggiornato con la nomina del terzo responsabile individuato nella ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA; le registrazioni delle manutenzioni risultano regolari e aggiornate alla data del GG/MM/AAAA; la denuncia ISPESL (o libretto matricolare ISPESL) per generatori ad acqua calda e le eventuali verifiche periodiche ove effettuate dal medesimo ISPESL; la centrale termica è dotata della certificazione di prevenzione incendi di cui al punto 14 della presente Asseverazione;

☐ gli impianti non rientrano nelle categorie summenzionate essendo presente un impianto del tipo a pompa di calore. Esiste la relativa dichiarazione di conformità della ditta installatrice DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, rilasciata in data GG/MM/AAAA completa di tutti gli allegati obbligatori; la manutenzione dell'impianto è affidata alla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA; il libretto di impianto è aggiornato alla data del GG/MM/AAAA e le registrazioni delle

manutenzioni risultano regolari.

**24. Documenti aventi ad oggetto gli impianti climatizzazione**:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ è presente la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA. La dichiarazione è stata rilasciata in data GG/MM/AAAAcompleta di tutti gli allegati obbligatori. La manutenzione dell'impianto è affidata alla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA; le manutenzioni risultano regolarmente effettuate sino alla data del GG/MM/AAAA [*Si ricorda che per climatizzazione si intende la realizzazione ed il mantenimento simultaneo negli ambienti delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone (UNI 10339)*];

☐ non è presente un impianto di climatizzazione.

**G) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE ATTREZZATURE**

I documenti di seguito citati sono tutti disponibili:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ presso la sede oggetto della presente domanda denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA);

☐ presso la sede amministrativa principale dell'ente denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

(**ATTENZIONE:** *se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale dell'ente, indicare puntualmente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso è disponibile. Se la sede legale dell'azienda o dell'ente non è ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia è possibile scegliere solo la prima opzione*)

**25. Descrizione delle attrezzature didattiche**: è stato verificato in loco che il tipo di attrezzature didattiche utilizzate e la loro funzione sono coerenti con quanto l'ente formativo dichiara di voler indicare nel Formulario tramite il servizio on line nel sito della Regione, sulla pagina della formazione professionale, relativamente alla domanda di accreditamento cui questa Asseverazione si riferisce.

**26. Attrezzature di lavoro laboratori/o:** è stato verificato in loco che i/il laboratori/io sono dotati delle seguenti attrezzature di lavoro da utilizzare nel rapporto di un attrezzo ogni sei allievi:
*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ PLE: Piattaforme di lavoro mobili elevabili con o senza stabilizzatori con equipaggiamenti con dispositivi aggiuntivi:

La/Le PLE in dotazione ai corsi di abilitazione é/sono fornita/e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

La/Le PLE in dotazione ai corsi non è/sono fornita/e di equipaggiamenti con dispositivi aggiuntivi.

La/Le PLE in dotazione ai corsi è/sono conforme/i, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni PLE indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, il macchinario è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario è regolarmente manutenuto e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

Il macchinario è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

☐ Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con o senza stabilizzatori con equipaggiamenti con dispositivi aggiuntivi:

La/Le PLE in dotazione ai corsi di abilitazione é/sono fornita/e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

La/Le PLE in dotazione è/sono fornita/e di equipaggiamenti con dispositivi aggiuntivi. Il DVR di cui al punto 11 della presente Asseverazione dimostra chiaramente che l'uso di tali dispositivi riduce il rischio di indicente durante le attività.

La/Le PLE in dotazione è/sono conforme/i, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina

delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni PLE indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, il macchinario è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario è regolarmente manutenuto e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

L'attrezzo è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

☐ Gru per autocarri:

La/Le gru per autocarri in dotazione ai corsi di abilitazione è/sono fornite di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

La/Le gru per autocarri in dotazione ai corsi è/sono conformi, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni gru per autocarro indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, il macchinario è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario è regolarmente manutenuto, e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

Il macchinario è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

☐ Gru a torre:

La/Le gru a torre in dotazione ai corsi di abilitazione è/sono fornita/e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

La/Le gru a torre in dotazione ai corsi è/sono conforme/i, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni gru a torre indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, il macchinario è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario è regolarmente manutenuto e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

Il macchinario è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

☐ Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

Il/I carrello/i elevatore/i semovente/i con conducente a bordo in dotazione ai corsi di abilitazione è/sono fornita/e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

Il/I carrello/i elevatore/i semovente/i con conducente a bordo in dotazione ai corsi è/sono conforme/i, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni carrello elevatore semovente indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, il macchinario è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario è regolarmente manutenuto e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

Il macchinario è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

☐ Gru mobili:

Il/Le gru mobili in dotazione ai corsi di abilitazione è/sono forniti/e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

Il/Le gru mobili in dotazione ai corsi è/sono conformi, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Per ogni gru mobile indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, il macchinario è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario è regolarmente manutenuto e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

Il macchinario è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

☐ Trattori agricoli o forestali:

Il/I trattore/i agricoli o forestali in dotazione ai corsi di abilitazione è/sono fornito/i di sedile del passeggero e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

Il/I i trattori agricoli o forestali in dotazione ai corsi sono conformi, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni trattore agricolo o forestale indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, il macchinario è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario è regolarmente manutenuto e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite:

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

Il macchinario è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

☐ Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoricaricabili a cingoli:

Tutte le attrezzature:

*(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i)*

☐ escavatore/ escavatori

☐ pala caricatrice frantale /pale caricatrici frontali

☐ terna/ terne

☐ autoricaricabile / autoricaricabili a cingoli

in dotazioni ai corsi di abilitazione sono fornite di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

Tutti gli escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoricaricabili a cingoli in dotazione ai corsi sono conformi, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni macchinario indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, l'attrezzo è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. L'attrezzo è regolarmente manutenuto, e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

Il macchinario è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

☐ Pompe per calcestruzzo:

La/Le pompe per calcestruzzo in dotazione ai corsi di abilitazione è/sono fornita/e di comandi atti a consentire all'istruttore la possibilità di intervento durante le attività di pratica, esercitazione e valutazione.

Tutte le pompe per calcestruzzo in dotazione ai corsi sono conformi, ove pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni pompa per calcestruzzo indicare: MODELLO, TARGA, MATRICOLA, l'attrezzo è stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. L'attrezzo è regolarmente manutenuto, e la manutenzione è eseguita dalla ditta INDICARE DITTA A CUI E' AFFIDATA LA MANUTENZIONE.

Si è appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Organismi Notificati DENOMINAZIONE

☐ l'A.S.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA INDICARE SE LA CADENZA E' BIENNALE O QUINQUENNALE.

L'attrezzo è dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:

ELENCARE GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ALL'ATTREZZO

(**ATTENZIONE:** *deve esserci coerenza tra quanto asseverato al punto 26 e quanto asseverato al punto 4 e al punto 27*).

**27. Descrizione dei dispositivi di protezione individuali** : è stato verificato che sono presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia sufficienti al numero di partecipanti che l'ente o l'azienda riferisce di voler coinvolgere di volta in volta nei corsi di abilitazione, i seguenti dispositivi di protezione individuale :

*(selezionare con una X la voce pertinente)*

☐ Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con o senza stabilizzatori dotate o prive di equipaggiamenti con dispositivi aggiuntivi: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, cordino di trattenuta, occhiali.

☐ Gru per autocarri: casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali.

☐ Gru a torre: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, cordino di trattenuta, occhiali.

☐ Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, occhiali.

☐ Gru mobili: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, occhiali.

☐ Trattori agricoli o forestali: indumenti protettivi da contatto (antiparassitari), elementi otoprottetivi, elementi protettivi per le vie respiratorie, scarpe antinfortunistiche, occhiali.

☐ Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoricaricabili a cingoli: elementi otoprottetivi, scarpe antinfortunistiche, occhiali e casco.

☐ Pompe per calcestruzzo: casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, elementi otoprottetivi, occhiali

**ATTENZIONE:** *deve esserci coerenza tra quanto asseverato al punto 27 e quanto asseverato al punto 4 e al punto 26*).

**28. Conformità delle attrezzature didattiche**: tutte le attrezzature sono marcate CE (ove applicabile per tipo e data d'acquisto) o rispondono ai requisiti generali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e non sono presenti palesi rischi o violazioni delle norme di sicurezza.

**H) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO I RECAPITI RELATIVI ALLA SEDE**

**29. La sede oggetto** di accreditamento è dotata di una linea telefonica NUMERO TELEFONO, di un numero di fax NUMERO FAX e di un indirizzo di posta elettronica INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA esclusivi, a titolarità dell'ente/dell'azienda accreditando/a.

**30. La sede è adeguatamente visibile** e rintracciabile. In particolare, non risulta necessaria l'intermediazione a cura di un diverso soggetto per contattare l'ente/l'azienda e quest'ultimo/a è direttamente contattabile ai numeri telefonici, di fax e all'indirizzo di posta elettronica esclusivi per la sede oggetto di accreditamento.

LUOGO E DATA Firmato digitalmente dall'Asseveratore

13_SO12_1_DDS_LAV FOR 1407_1_TESTO

# Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 15 marzo 2013, n. 1407/LAVFOR/2013

## Adozione delle direttive tecniche che recepiscono il contenuto dell'Accordo Stato-Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**VISTA** la Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 "Ordinamento regionale in materia di formazione professionale";
**VISTO** il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
**VISTO** l'Accordo Stato - Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) che disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento del datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi;
**TENUTO CONTO** che il punto 1 dell'Allegato A dell'Accordo individua i soggetti formatori e il sistema di accreditamento degli stessi attribuendo le relative funzioni alle Regioni e Province Autonome limitatamente ai soggetti di cui al medesimo punto 1, lettera a) riferito agli enti di formazione professionale già accreditati ai sensi dei modelli regionali e provinciali di accreditamento generale;
**RAVVISATA** la necessità di dare attuazione al citato Accordo Stato-Regioni recependone il contenuto per favorire la formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ivi prevista;
**RITENUTO** di recepire nelle Direttive tecniche allegate come parte integrante al presente decreto i requisiti di accreditamento di cui al citato Accordo e di ivi declinare le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento che del suo mantenimento;
**RITENUTO** di approvare le suddette Direttive tecniche e i relativi allegati;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 14 marzo 2013;

**DECRETA**

**1.** Sono adottate, per le motivazioni esposte in premessa, le "Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 223/csr del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 8 dell' 11 gennaio 2012", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
**2.** Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 15 marzo 2013

CORTELLINO

13_SO12_1_DDS_LAV FOR 1407_2_ALL1

# Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2012

INDICE



## **Art. 1** oggetto e finalità

**1.** Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 1407 del 14 marzo 2013, danno attuazione e recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e dettano i criteri di accreditamento dei soggetti formatori che nella regione Friuli Venezia Giulia - di seguito denominata Regione - gestiscono ed erogano i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

## **Art. 2** definizioni

**1.** Ai fini delle presenti Direttive tecniche:
a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;
d) per Accordo si intende l'Accordo Stato - Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 dell'11 gennaio 2012;
e) per regolamento generale di accreditamento si intende il regolamento nel tempo vigente in tema di accreditamento degli enti di formazione professionale che realizzano attività formativa finanziata con contributi pubblici gestiti dalla Regione;
f) per timestamping del protocollo informatico si intende il riferimento temporale di ricezione del documento pervenuto all'Amministrazione regionale, rilevabile dalle segnature del protocollo informatico della Direzione competente.

## **Art. 3** destinatari dell'accreditamento

**1.** Allo scopo di gestire ed erogare i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai datori di lavoro per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del DLgs. n. 81/2008, sono tenuti all'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche i soggetti formatori con esperienza professionale documentata, almeno biennale, nell'ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Art. 4 durata dell'accreditamento

**1.** Fermo restando l'obbligo per l'ente di mantenere i requisiti prescritti dall'articolo 5, l'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche ha una durata triennale che decorre dalla data del provvedimento che concede l'accreditamento stesso. L'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche ha in ogni caso una durata coincidente con l'accreditamento che i medesimi enti hanno ottenuto nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento, qualora esso abbia durata inferiore ai tre anni, o scada o venga meno a qualsiasi titolo prima dello scadere del triennio relativo all'accreditamento ottenuto ai sensi delle presenti Direttive tecniche.

## Art. 5 requisiti di accreditamento

**1.** Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, i soggetti di cui all'articolo 3 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) disporre di docenti con esperienza documentata di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9. I trentasei mesi di esperienza richiesta si ritengono posseduti anche nel caso essi derivino dalla somma di esperienze di insegnamento e di esperienze professionali maturate dal docente proposto;
c) disporre di un'esperienza professionale documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, maturata nell'ambito della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei cinque anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9. L'esperienza documentata maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve consistere in almeno 480 ore di attività formativa realizzata nel corso dei ventiquattro mesi di esperienza complessiva richiesta, con l'erogazione di almeno 120 ore per ciascun semestre del biennio considerato. Le ore relative ai corsi individuali o erogati in modalità e-learning sono computate al 5% (cinque per cento). Si considerano realizzate le attività formative che alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9 risultino concluse con lo svolgimento delle verifiche finali previste dall'Accordo;
d) ove pertinente con l'accreditamento richiesto dall'ente, disporre di laboratori informatici adeguati per l'insegnamento e-learning, accreditati ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
e) disporre di una casella di posta elettronica certificata.

## Art. 6 dimostrazione e accertamento dei requisiti di accreditamento

**1.** Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) è accertato sulla base delle risultanze presenti nel database regionale dedicato all'accreditamento che gli enti formativi hanno ottenuto ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
**2.** Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente interessato attestante il fatto che l'ente medesimo, ai fini dell'accreditamento e del suo mantenimento, si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza documentata di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
**3.** Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti, ovvero, nel caso l'ente abbia maturato la prevista esperienza erogando attività formativa privata non registrata nel database regionale dedicato alla formazione professionale, anche mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal suo legale rappresentante attestante l'esperienza medesima.
**4.** Ove l'ente chieda di essere accreditato per l'erogazione dell'attività formativa oggetto delle presenti Direttive tecniche anche in modalità e-learning, il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), è accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti, nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del legale rappresentante dell'ente attestante che i laboratori informatici in questione sono dotati del software dedicato funzionale all'erogazione della formazione specifica rivolta ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del DLgs. n. 81/2008.

## Art. 7 domanda e procedura di accreditamento

**1.** La domanda di accreditamento, in regola con le norme in materia di imposta bollo, va presentata alla Direzione competente esclusivamente sull'apposito Formulario tramite il servizio on line disponibile all'indirizzo internet www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.

**2.** Per accedere al servizio on line gli organismi devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito, secondo le procedure indicate al medesimo indirizzo internet di cui al comma 1. La registrazione a sistema deve essere effettuata tramite un dispositivo che certifichi l'identità del richiedente e un indirizzo e-mail personale valido, utilizzando una smart card standard CNS (Carta Regionale dei Servizi o Carta Nazionale di Servizi) o una business key.
**3.** I termini istruttori del procedimento decorrono dalla data di presentazione del Formulario di cui al comma 1, quale risulta dal timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato automaticamente dal servizio di cui al comma 1 al momento dell'invio della domanda di accreditamento. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
**4.** Sono causa di inammissibilità della domanda:
a) il mancato utilizzo del Formulario appositamente predisposto dalla Direzione competente;
b) la mancata completa compilazione in ogni sua parte del Formulario di cui alla lettera a);
c) il mancato accesso al servizio di cui al comma 1 tramite l'uso di smart card standard CNS da parte del rappresentante legale dell'ente o da parte di persona dotata di idonei poteri di firma per la formazione professionale.
**5.** La procedura di accreditamento si conclude nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti a eventuali sospensioni di cui al comma 7.
**6.** La procedura di cui al comma 5 si sviluppa attraverso la verifica di ammissibilità della domanda e la verifica sulla documentazione e sulle dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
**7.** In tutte le fasi di verifica, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del Servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni - non prorogabili - decorrenti dal giorno successivo a quello dall'intervenuta comunicazione della richiesta istruttoria. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente intervengono con l'utilizzo del Formulario di cui al comma 1.
**8.** In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui al comma 1.
**9.** L'accertamento in fase istruttoria del possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accoglimento della domanda e l'accreditamento dell'organismo ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
**10.** Nel caso l'istruttoria sulla domanda di cui al comma 1 dia esito negativo, la domanda è rigettata.
**11.** Ai fini delle verifiche trovano applicazione le previsioni dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche).
**12.** I soggetti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche sono inseriti in un apposito elenco disponibile nel sito della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
**13.** Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di rinnovo dell'accreditamento di cui all'articolo 8 e alla domanda di aggiornamento di cui all'articolo 9.
**14.** Il Servizio competente procede alle verifiche previste dal presente articolo direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi rispetto ai soggetti accreditati.

## **Art. 8** rinnovo dell'accreditamento

**1.** Durante i 90 giorni antecedenti la scadenza dell'accreditamento di cui all'articolo 7, o dell'accreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo, l'ente può presentare una domanda di rinnovo dell'accreditamento già ottenuto, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, dimostrando il mantenimento dei requisiti previsti dalle presenti Direttive tecniche. A tale scopo l'ente utilizza esclusivamente l'apposito Formulario tramite il servizio on line dedicato, disponibile all'indirizzo internet della Regione www.regione.fvg.it., nella pagina dedicata alla formazione professionale. I termini istruttori relativi alla domanda di rinnovo, decorrono dalla data di presentazione del relativo Formulario, quale risulta dal timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato automaticamente dal citato servizio on line al momento dell'invio della domanda di rinnovo medesima. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
**2.** Nell'ambito della domanda di rinnovo di cui al comma 1, l'ente può chiedere delle variazioni dell'accreditamento in precedenza ottenuto. In tale caso esso deve dimostrare di possedere i requisiti prescritti delle presenti Direttive tecniche in coerenza con la domanda di rinnovo presentata.

**3.** Ove la domanda di rinnovo di cui al comma 1 sia presentata in termini, l'accreditamento già ottenuto si intende prorogato fino al completamento dell'istruttoria per il rinnovo dell'accreditamento stesso.
**4.** Il disposto del comma 3 non trova applicazione nel caso i soggetti formatori di cui all'articolo 3, comma 1:
a) non siano più accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) nei ventiquattro mesi precedenti la scadenza dello accreditamento ottenuto a seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, o dell'accreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo non abbiano svolto almeno 480 ore di attività formativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui almeno 120 ore per ciascun semestre del biennio considerato. Le ore relative ai corsi individuali o erogati in modalità e-learning sono computate al 5% (cinque per cento). Si considerano realizzate le attività formative che alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 risultino concluse con lo svolgimento delle verifiche finali previste dall'Accordo.
**5.** Nel caso l'istruttoria sulla domanda di rinnovo di cui al comma 1 dia esito negativo, la domanda è rigettata e il Servizio competente accerta l'intervenuta decadenza dell'organismo dall'accreditamento già ottenuto. Tale decadenza opera dalla data del provvedimento del suo accertamento.

## **Art. 9** aggiornamento e mantenimento dell'accreditamento

**1.** Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, il soggetto accreditato ai sensi delle presenti Direttive tecniche deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi.
**2.** Le modifiche di cui al comma 1 sono oggetto di una domanda di aggiornamento, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, che l'ente presenta alla Direzione competente esclusivamente sull'apposito Formulario tramite il servizio on line dedicato, disponibile all'indirizzo internet della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
**3.** I termini istruttori relativi alla domanda di cui al comma 2, decorrono dalla data di presentazione del Formulario di cui al medesimo comma 2, quale risulta dal timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato automaticamente dal citato servizio on line al momento dell'invio della domanda di accreditamento. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
**4.** Alla domanda di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le stesse procedure di cui all'articolo 7. Terminate le verifiche il Servizio competente determina le nuove caratteristiche dell'accreditamento dell'ente in rapporto alla nuova situazione intervenuta.
**5.** È facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche. Le verifiche possono intervenire anche mediante ispezioni presso le sedi dell'ente; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti e integrazioni dei documenti presentati dall'ente ai fini dell'accreditamento.
**6.** In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 7, di rinnovo di cui all'articolo 8 e di aggiornamento di cui al comma 1.
**7.** Il Servizio competente procede alle verifiche direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi rispetto ai soggetti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
**8.** Le verifiche e ispezioni di cui al comma 6 rilevano anche al fine del mantenimento dell'accreditamento e al fine della sospensione, della revoca o dell'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento di cui all'articolo 10.

## **Art. 10** sospensione, decadenza e revoca dell'accreditamento

**1.** L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui all'articolo 3, è sospeso nel caso di sospensione dell'accreditamento complessivamente ottenuto dai soggetti medesimi ai sensi del regolamento generale di accreditamento o nel caso di sospensione dell'accreditamento ottenuto dagli stessi nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del medesimo regolamento generale.
**2.** La sospensione di cui al comma 1 opera nei confronti dell'ente sino a quando viene meno la sospensione allo stesso comminata ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
**3.** Gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche decadono dall'accreditamento ottenuto nei seguenti casi:
a) nel caso sia stata accertata la loro intervenuta decadenza dall'accreditamento complessivamente ottenuto ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) nel caso sia stata accertata la loro intervenuta decadenza dall'accreditamento ottenuto nella macro-

tipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
**4.** L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche è revocato ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento regionale della formazione professionale), articolo 20, nei seguenti casi:
a) revoca dell'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) revoca dell'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
c) perdita di uno o alcuni dei requisiti di accreditamento indicati all'articolo 5;
d) utilizzo per più di tre volte nel triennio di accreditamento di docenti privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
**5.** Nel caso di revoca dell'accreditamento ai sensi del comma 4, lettera d), l'ente può presentare una nuova domanda di accreditamento ai sensi delle presenti Direttive tecniche solo dopo che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento che dispone la revoca medesima.

## **Art. 11** disposizioni finali

**1.** Le comunicazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive tecniche possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente interessato.
**2.** Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive tecniche, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale di accreditamento.
**3.** In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente e i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare smart card standard CNS (Carta Regionale dei Servizi o Carta Nazionale di Servizi) o una business key ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
**4.** I rinvii alle disposizioni normative richiamate nelle presenti Direttive tecniche si intendono effettuati al testo nel tempo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro adozione.

## **Art. 12** entrata in vigore

**1.** Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto direttoriale che le adotta.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

# PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
# (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|---|---|---|---|
| A) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltro postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|---|---|---|---|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab | Cartaceo (inoltro postale/fax | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**
**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali